



Tributi News

Contabilità Patrimonio Fiscalità

SOMMARIO

Di poche parole: per una moratoria indispensabile sulla fiscalità locale.....	3
L'IMU nella legge di stabilità 2014.....	5
Legge n. 147 del 27/12/2013 (commi 707-728).....	11
Un patto anche per società partecipate, aziende speciali e istituzioni.....	17
Legge n. 147 del 27/12/2013 (commi 550-557).....	19
Il “condono” delle cartelle di Equitalia.....	21
Criticità ed indicazioni operative sul pagamento della “mini” IMU in scadenza il 24 gennaio 2014.....	23
Tabella situazioni critiche versamenti IMU 2013 e mini-IMU	26
CIRCOLARE ANCI EMILIA-ROMAGNA DEL 10/1/2014.....	27
Art. 1 D.L. 133/2013 (testo approvato dal Senato il 9/1/2014)	30
Gestione separata INPS: le nuove aliquote introdotte dalla legge di stabilità 2014	32
TARSU: tassabili garage ed autorimesse.....	33
Cassazione civ. Sez. VI - 5, Ord., 16-12-2013, n. 28085.....	35
TIA: il gestore del servizio deve rimborsare l'iva indebitamente versata negli ultimi 10 anni.....	36
Giudice di Pace di Lucca sentenza n. 789 del 30/10/2013	36
I termini del ravvedimento “lungo” per l'IMU.....	39
News e commenti	41

Rivista di
aggiornamento
e formazione
professionale
in materia
di tributi locali,
contabilità, finanze
e patrimonio

Direttore editoriale
Giuseppe
Debenedetto

Anno 8, numero 2
14 gennaio 2014

www.publika.it



ABBONAMENTI 2014

Tributi News

Contabilità - Patrimonio - Fiscalità

Rivista di aggiornamento e formazione professionale
in materia di tributi locali, contabilità, finanze e patrimonio
Direttore editoriale: **Giuseppe Debenedetto**

SCONTI

PACCHETTI ABBONAMENTO

Abbonati anche alle altre riviste
di Publika, Personale News e
Contratti News,
e potrai risparmiare fino al 25%

Per maggiori informazioni:
e-mail: abbonamenti@publika.it
telefono: 0376 408077

Tributi News è una rivista quindicinale nata con l'obiettivo di informare e proporre soluzioni dirette e concrete in materia di tributi locali, contabilità, finanze e patrimonio.

La rivista privilegia sempre l'aspetto "operativo" delle questioni, ponendosi costantemente dalla parte di chi è chiamato a applicarle nella pratica di tutti i giorni.

La rivista è inviata ogni quindici giorni a tutti gli abbonati tramite posta elettronica (allegato in pdf).

I servizi in abbonamento alla rivista Tributi News hanno scadenza il 31/12/2014.

Il servizio quesiti non ha invece scadenza (i quesiti acquistati possono essere utilizzati anche dopo il 31/12/2014)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito www.publika.it da cui scaricare periodicamente i numeri arretrati ed eventuali allegati alla rivista.

Coupon di abbonamento 2014

da inviare via fax allo **0376 1760102** oppure via e-mail a: **abbonamenti@publika.it**

Servizi richiesti

- Rivista Tributi News **200,00 € iva inclusa**
Abbonamento 2014 rivista quindicinale Tributi News 24 numeri
- Rivista Tributi News + Servizio quesiti **260,00 € iva inclusa**
Abbonamento 2014 rivista quindicinale Tributi News 24 numeri
Possibilità di porre allo staff di Tributi News 2 quesiti

Sono un nuovo cliente Sono già abbonato a Tributi News

Sconti per abbonamenti cumulativi

È necessario inviare i coupon anche per le altre riviste nel più breve tempo possibile

Richiedo lo sconto del **15%** in quanto sono abbonato o mi abbonerò anche ad un'altra rivista di Publika (Contratti News o Personale News)

Richiedo lo sconto del **25%** in quanto sono abbonato o mi abbonerò anche alle altre due riviste di Publika (Contratti News e Personale News)

Destinatario

(compilare in stampatello)

Ente _____

C. A. Sig. _____

Indirizzo _____ n. _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____

Partita IVA _____ Cod. Fisc. _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail invio rivista _____

Fatturazione e pagamento

(compilare in stampatello)

E-mail PEC invio fattura _____

Il pagamento andrà effettuato **DOPO** il ricevimento della fattura. Sarà possibile pagare mediante bonifico bancario.

Le coordinate e tutte le istruzioni saranno riportate in fattura

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica di Publika Srl nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In qualsiasi momento potrà essere richiesto l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile Abbonamenti c/o Publika Srl, Via Aldo Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana, MN (modulo 14/01/2014)

La Novità

In questa sezione prendiamo in esame la notizia che secondo il comitato di redazione rappresenta la novità più importante degli ultimi quindici giorni.

Si tratta di un primo commento. Potranno intervenire successivamente ulteriori approfondimenti da parte di Tributi News.

DI POCHE PAROLE: PER UNA MORATORIA INDISPENSABILE SULLA FISCALITÀ LOCALE

di Massimo Monteverdi

Forse è diventato definitivamente inutile mettersi a scrivere pezzi di commento sull'evoluzione della normativa tributaria. Inutile non tanto a causa dell'impossibilità di fermare a un dato momento lo stato della legislazione: questo è un pio desiderio irrealizzabile anche in tempi normali. Trovo piuttosto che, in queste giornate d'inizio 2014, la palese incapacità del legislatore (d'urgenza o meno) di frenare il proprio impeto a modificare, emendare, stralciare, rinviare non possa, anzi non debba, franare sulle spalle degli operatori, già sufficientemente appesantite dall'inutile complicazione delle disposizioni vigenti. Il ridicolo rimpallo di possibili modifiche all'appena nata Legge di stabilità 2014 (e la battuta d'umorismo all'inglese è già contenuta nel nome, a ben vedere) costringe il funzionario medio a leggere sulla stampa specializzata fiumi di commenti e interpretazioni fondate sul nulla cosmico. Non è certo colpa di chi, svolgendo al meglio il proprio mestiere, informa i lettori più accaniti delle infinite giravolte a proposito della TASI, ad esempio. Le pagine di un quotidiano devono essere riempite ogni santo giorno e di materiale per usare inchiostro ce n'è sempre in abbondanza. Ma, in questo modo, ci si infila in continuazione in un labirinto senza via d'uscita. L'esecutivo è colmo di incertezze, i commenti le riportano integralmente aggiungendovi ulteriori perplessità, l'utente finale non ha alcuna idea di come operare.

In questo percorso logico, per quanto di malinconia disarmante, ci può salvare solo il fatto che ne discutiamo alla metà del primo mese dell'anno, ma è consolazione da poco. E' già chiaro, ad esempio, che il rinvio al 28 febbraio 2014 del termine per approvare il bilancio 2014 non sarà sufficiente e che, per l'ennesimo esercizio, il concetto di programmazione sarà ribaltato a favore di una gestione improvvisata e con un orizzonte breve, quando non brevissimo. Dichiarazioni come quella che segue, poi, rafforzano la convinzione che la realtà oggettiva ha lasciato il posto a una mera percezione degli eventi: *"auspichiamo che ci si incammini nuovamente su un percorso di certezza del quadro complessivo della finanza locale"*. E' la chiosa del comunicato della Conferenza Stato-città che, citando fonti governative, ha annunciato il rinvio a febbraio dell'approvazione del bilancio, ma sembra piuttosto l'aspettativa di chi non ha voce in capitolo anziché la voce del principale attore in questa commedia tributaria.

E' pur vero che, in questo frangente, che molto ricorda un vecchio film nel quale il protagonista riviveva all'infinito la stessa giornata, fare i moralisti è un esercizio sterile. Dunque, per rompere l'incantesimo serve una scelta d'umiltà da parte del legislatore. Il cantiere della IUC può continuare a lavorare, per costruire un tributo complesso ma equilibrato, solo però a patto che il 2014 sia dichiarato come anno di transizione. Un esercizio, cioè, nel quale gli enti possano gestire le proprie entrate tributarie nella struttura vigente al 31 dicembre 2013. Non sembra, in generale, una richiesta così campata per aria. Arriviamo da un 2013 molto agitato, nel quale la vicenda TARES sommata alle giravolte sull'IMU per l'abitazione principale hanno minato nel profondo la fiducia in un fisco locale più trasparente di quello nazionale. Resta, è vero, la sgradevole vicenda della cosiddetta mini-IMU, peraltro più figlia di una scorretta gestione dell'autonomia tributaria da parte di amministratori locali consapevoli che del caos normativo di fine anno. E' una propaggine che non modifica l'impianto complessivo dell'imposta e che richiede esclusivamente l'impegno finanziario per la copertura del mancato gettito ai comuni. Dunque, sul tavolo rimarrebbero: l'IMU sugli immobili differenti dall'abitazione principale non di lusso, un tributo per la copertura del servizio di smaltimento rifiuti e, eventualmente, un tributo per finanziare almeno

parzialmente il costo dei servizi cosiddetti indivisibili. Su quest'ultimo, le perplessità maggiori nascono da una valutazione sulla sua opportunità e sulla possibile alternativa alla sua applicazione.

Fino al 2012 compreso, nel novero dei tributi locali non aveva mai trovato posto una tassa di questa natura. Il motivo è comprensibile e noto: le entrate tributarie e quelle da trasferimenti coprivano indistintamente le spese correnti e, tra queste, proprio il costo dell'illuminazione pubblica, della manutenzione delle strade (fatto salvo il ricorso supplementare agli oneri di urbanizzazione), ecc. Il progressivo assottigliarsi dell'entità della contribuzione erariale ai bilanci comunali ha eroso ogni possibilità di raggiungimento "ordinario" dell'equilibrio corrente e sono iniziate le giravolte contabili per chiudere in tempo la partita delle coperture. In ultima analisi, oggi ciascun ente fa affidamento agli stanziamenti del titolo II se e in quanto il gettito tributario non risulta in linea con le previsioni ministeriali. Si è perciò giunti a un punto di non ritorno nel quale, per assurdo, non esiste federalismo fiscale attualmente vigente eppure la pressione tributaria locale ha raggiunto livelli impreveduti. Un tributo che recuperi risorse per rimpinguare bilanci asfittici può essere pensato in molti modi. Quello proposto per la TASI sembra uno dei meno efficienti ed efficaci. Da un lato, la semplificazione della base imponibile (ovviamente non collegata in modo diretto alla capacità di usufruire dei relativi servizi) pone la TASI a rischio di iniquità. Dall'altro, non esiste nessun collegamento (anche indiretto) neppure con il costo dei servizi che teoricamente dovrebbe contribuire a finanziare, quindi, in linea teorica, potrebbe determinare un gettito addirittura sproporzionato rispetto all'onere sostenuto dall'ente locale. Insomma, una tassa (persino impropria la terminologia) concepita troppo in fretta per essere ben formata.

Poiché l'obiettivo palese del legislatore è quello di garantire agli enti un *surplus* di gettito purchessia (dopo che nel 2013 se ne è appropriato interamente l'erario), potrebbe essere altrettanto valida l'ipotesi alternativa di mantenere l'IMU sull'abitazione principale, concedendo ai comuni l'ampia facoltà di gestire detrazioni e agevolazioni, vero banco di prova della capacità del singolo ente di attuare una politica tariffaria equilibrata. Siamo nell'ambito delle speculazioni, quindi ci sarà concesso di ipotizzare un ritorno in auge che a qualcuno suona come sacrilego. Tuttavia, non si vede perché debba essere accettato senza discussione un tributo calato dall'alto e privo delle caratteristiche minime per entrare nei manuali di diritto tributario.

Se l'IMU extra-abitazione principale dispone già ora complessivamente di una disciplina compiuta, tanto che nella nuova IUC entra (quasi) così com'è in qualità di componente immobiliare, il tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti è quello dalla legislazione più incerta. In questo caso, avendo vissuto di proroghe per TARSU e TIA negli ultimi tre lustri, non credo ci si potrebbe indignare per una ulteriore proroga che rimetta in pista i previgenti tributi, in attesa di una quadratura del cerchio doverosa ma oggi pericolosamente lontana. Non siamo fanatici dei rinvii *sine die* (anzi), ma in questo caso essa apparirebbe più giustificata dalla contingente confusione tutta politica.

Questa moratoria (alla quale già si accennava nello scorso numero) non è, ovviamente, all'ordine del giorno di nessuno (associazioni di categoria comprese). Non di meno, appare a mio giudizio necessaria per un atterraggio morbido della nuova legislazione, in esplicito aiuto di responsabili, funzionari e amministratori locali.

Se l'approdo deve essere un tributo complesso ma unico come la IUC, che almeno ci si arrivi con la consapevolezza che la sua introduzione può essere immediata solo se la sua disciplina normativa è completa e compiuta. Un tributo regolato a scatti farebbe (farà, temo) solo danni.

Focus

Il Focus è l'articolo trainante di ogni numero della rivista, quello che affronta in maniera approfondita un argomento o istituto e fornisce delle possibili soluzioni concrete.

Lo sviluppo dell'approfondimento avverrà sempre tenendo conto delle seguenti fasi:

- Cosa è accaduto?
- Conseguenze/Analisi
- Proposta di soluzione concreta

L'IMU NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014

di Eugenio Piscino

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La legge di stabilità - 3. I fabbricati agricoli - 4. Gli enti non commerciali - 5. Le aliquote e il ristoro - 6. Deducibilità dal reddito - 7. I rimborsi e le altre norme minori

1. Introduzione

Come già detto nel precedente numero della rivista¹, la legge di stabilità per il 2014, approvata con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istituisce la IUC, imposta unica comunale, che si basa su due presupposti impositivi: uno dato dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale e di una componente relativa ai servizi che si articola nella TASI, tributo per i servizi indivisibili, e nella TARI, tassa sui rifiuti.

La IUC, nella sua componente patrimoniale che assume, come detto, la denominazione di IMU, è dovuta dal possessore di immobili, con l'esclusione delle abitazioni principali. Non molte le novità introdotte per l'imposta municipale, rispetto alla previgente normativa, in particolar modo se si tiene conto delle norme che nel corso del 2013 hanno interessato tale imposta, prima con la sospensione della prima rata, poi con la sua eliminazione definitiva, per concludersi con l'eliminazione della seconda rata, sempre per le abitazioni principali².

In relazione all'imposta municipale unica, la legge di stabilità ha eliminato il riferimento alla fase sperimentale del tributo, così come ha riconosciuto agli enti locali la possibilità di prevedere assimilazioni all'abitazione principale, anche per gli immobili concessi in comodato. Diverse disposizioni della stessa legge affrontano, inoltre, il problema degli errati versamenti dei contribuenti a comuni diversi e la possibilità di richiedere il rimborso di un pagamento non dovuto.

Oggetto dello studio è l'IMU, mentre come visto, già analizzata è stata la tassa sui servizi indivisibili, rimandando al prossimo approfondimento l'esame della tassa sui rifiuti, TARI.

2. La legge di stabilità

La legge n. 147/2013 introduce delle novità nella disciplina dell'IMU, sia modificando direttamente l'articolo 13 del d.l. n. 201/2013 sia con norme che non vengono integrate nella disciplina di base dell'imposta.

In primo luogo è eliminato il riferimento, contenuto nella parte finale del comma 1 dell'articolo citato, sull'IMU sperimentale e l'entrata in vigore a regime a partire dall'anno di imposta 2015.

¹ Si veda E. Piscino, La Tasi: tassa sui servizi indivisibili, in Tributi News n. 1/2014.

² Ci si riferisce al d.l. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 85 del 18 luglio 2013. La prima rata è stata completamente eliminata con il d.l. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con la legge n. 124 del 28 ottobre 2013. La seconda rata è stata eliminata con il d.l. n. 133 del 30 novembre 2013, in corso di conversione e approvato, in prima lettura al Senato il giorno 9 gennaio 2014.

Il comma 707 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014 dispone, tra le altre, la completa eliminazione dell'IMU per l'abitazione principale, con la soppressione, nella lett. b), del riferimento all'abitazione principale e dell'inserimento, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del riferimento che *l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.*

Si conferma, in tal modo, quello che è stato il *mantra* dell'intero anno 2013, sulla necessità di eliminare l'IMU sull'abitazione principale, che ha visto il legislatore intervenire più volte, con manovre dalla dubbia copertura finanziaria.

Sono soggette all'imposta, le abitazioni principali classificate nelle *le categorie di lusso*³. Si tratta, comunque, di un numero limitato di immobili, circa 70 mila unità immobiliari, rispetto agli oltre 18,5 milioni di abitazioni principali. Anche l'incasso che ne deriva è estremamente limitato, nell'ordine di 60 milioni di euro⁴.

L'eliminazione dell'imposta ha determinato una riduzione delle entrate di circa 4,8 miliardi di euro, che hanno trovato copertura in modi tutt'altro che certi, tant'è che è stato deliberato un incremento delle tasse di 1,5 miliardi di euro, che mancano per la prima rata dell'IMU. L'erario avrebbe, infatti, dovuto incassare 925 milioni di euro di maggiore IVA, versata dalle imprese a seguito dei pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e circa 600 milioni di euro per la sanatoria dei giochi. Delle entrate previste sono state incassate circa il 30 per cento dell'IVA e la metà per la sanatoria sui concessionari dei giochi. A questo punto lo Stato ha applicato la clausola di salvaguardia che determina l'aumento degli acconti IRES e IRAP e delle accise sul gas, l'energia elettrica e le bevande alcoliche⁵.

La lett. b) del comma 707 della legge di stabilità introduce, al punto 3, una serie di periodi alla parte finale del comma 2 dell'articolo 13 del d.l. n. 201/2011⁶. In particolare i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, per ricovero permanente, a condizione che l'immobile non sia locato. Può essere assimilato, inoltre, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio, a condizione che l'immobile non sia locato.

Si reintroduce, in maniera permanente, quanto previsto dall'articolo 2-bis della legge n. 124 del 28 ottobre 2013⁷, la disposizione che permette ai comuni di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che le utilizzano come abitazione principale. Gli enti possono prevedere tale assimilazione o per la parte di rendita che non eccede il valore di 500 euro oppure nel caso in cui il comodatario abbia, con il suo nucleo familiare, un valore ISEE non superiore a 15 mila euro annui. Nel caso in cui vi siano più unità immobiliari, l'assimilazione può essere applicata a una sola unità.

L'imposta municipale unica propria non si applica, a partire dal 2014, agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari⁸. La situazione è analoga a quella delle cooperative a proprietà divisa, con la differenza che in queste l'immobile è giuridicamente del singolo socio, mentre nel primo caso la proprietà del bene è della stessa cooperativa.

La legge di stabilità, conferma quanto già previsto nel 2013, disponendo, che dal 2014, l'IMU non è dovuta per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del

³ Gli immobili in categoria A/1, abitazione di tipo signorile, devono avere una superficie commerciale superiore a 240 metri quadrati, almeno 3 bagni con finiture eccezionali di tipo signorile, ascensore e portineria. Quelli in categoria A/8, debbono presentare almeno 230 metri quadrati di superficie minima, almeno 3 bagni e giardino esteso. Gli immobili storici, poi (categoria catastale A/9) sono relativi a castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, vincolati o meno che siano.

⁴ Si veda G. Galli e S. D'Alessio, *Stop alla seconda rata dell'Imu*, ItaliaOggi del 28 novembre 2013.

⁵ Decreto del 30 novembre 2013 - Min. Economia e Finanze – ad oggetto: attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.

⁶ Basterebbero queste due righe per dimostrare la frenesia, l'ingarbugliamento normativo, il modo di legiferare nel nostro legislatore.

⁷ Sul punto si veda L. Lovecchio, *Dal comune esenzione per la casa ai figli*, IlSole24Ore del 25 ottobre 2013.

⁸ L'argomento è trattato da E. Piscino, *La sospensione del versamento Imu*, in Tributi News, n. 12/2012.

Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Si tratta del cosiddetto *housing sociale*, di alloggi destinati alle fasce di popolazione svantaggiate e che svolgono una fondamentale funzione di carattere sociale. Sono alloggi realizzati da operatori privati o pubblici, che sono finanziati con agevolazioni pubbliche e si tratta di circa 40 mila alloggi in tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, da presentarsi entro il prossimo 30 giugno.

Analogo trattamento di *favor* è previsto per la casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per la normativa vigente⁹ tale assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'IMU non è dovuta, inoltre, per l'unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia¹⁰. Tali immobili sono equiparati all'abitazione principale, prescindendo dalle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica e a condizione che non sia in locazione.

La lett. c) del comma 707 riduce il moltiplicatore previsto per i terreni agricoli, condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali – IAP - che passa da 110 a 75, con l'obiettivo di ridurre la base imponibile soggetta al tributo comunale.

La parte finale del comma 707 della legge di stabilità modifica integralmente il comma 10 dell'articolo 13, disponendo che per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ancora soggette all'imposta (si tratta dei fabbricati di lusso e delle relative pertinenze), è riconosciuta la detrazione di 200 euro, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Nell'ipotesi in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. Gli enti locali possono decidere di aumentare la detrazione, anche fino alla concorrenza del dovuto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

La stessa detrazione è applicabile, inoltre, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con finalità analoghe¹¹. E' da chiarire che la disposizione si applica, per espressa previsione normativa, ai soli alloggi regolarmente assegnati e non a quelli immobili oggetto di situazioni differenti, quali l'occupazione abusiva o senza titolo.

3. I fabbricati agricoli

Il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso degli immobili di cui al decreto istitutivo dell'ICI; si tratta, in particolare, di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività l'impresa¹². Tra gli immobili soggetti vi sono ricompresi, inoltre, i fabbricati rurali strumentali, per i quali è prevista l'obbligatoria iscrizione al catasto dei fabbricati¹³.

⁹ Ci si riferisce al comma 12-*quinquies* dell'art. 4 del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012. Sull'argomento di veda E. Piscino, *Il regolamento Imu alla luce del decreto fiscale*, la Finanza Locale n. 3/2012, Maggioli editore.

¹⁰ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 19 maggio 2000.

¹¹ La competenza in materia è passata alle regioni, alcune delle quali hanno adottato lo status di ente pubblico economico, Ater, mentre altre quelle di ente pubblico non economico o società di capitale. Diverse sono, infine, le regioni nelle quali continuano ad operare gli IACP.

¹² L'aliquota base dell'IMU è fissata, dal comma 6 dell'articolo 13, allo 0,76 per cento, che può essere oggetto di modifica, in aumento o in diminuzione, con deliberazione del consiglio comunale¹², fino a 0,3 punti percentuali, mentre per i fabbricati rurali¹², ad uso strumentale, l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento, con possibilità di ridurla fino allo 0,1 per cento.

¹³ Di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli

Il comma 14-bis, del citato articolo 13, dispone che le domande di variazione della categoria catastale dell'immobile, al fine del riconoscimento della ruralità, presentate dopo il 30 settembre 2011 e fino alla conversione del decreto legge, producono gli effetti per il riconoscimento della ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili. Entro 60 giorni dalla legge di conversione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità di inserimento negli atti catastali del requisito della ruralità.

I fabbricati rurali, iscritti al catasto dei terreni, dovevano essere dichiarati, entro il 30 novembre 2012, al catasto edilizio urbano, e nelle more dell'aggiornamento catastale, l'IMU è da corrispondere sulla base della rendita di unità immobiliari già iscritte in catasto, a titolo di acconto¹⁴.

I fabbricati rurali, sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientravano, prima della novella legislativa, nel campo di applicazione dell'IMU.

La Camera dei deputati ha introdotto, in sede di conversione del d.l. n. 102/2013, la legge n. 124/2013, il comma 5-ter dell'articolo 2, prevedendo l'interpretazione autentica dell'articolo 13 comma 14-bis del d.l. n. 201 del 2011, in tema di fabbricati rurali. Si dispone che le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ai fini dell'ICI e dell'IMU, hanno efficacia retroattiva, producendo gli effetti previsti, ai fini della ruralità, a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa, determinando l'esenzione per il periodo di riferimento¹⁵.

La tematica dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali è stata ampiamente trattata e a questa si rimanda¹⁶.

4. Gli enti non commerciali

I commi da 719 a 722 contengono disposizioni particolari per gli enti non commerciali, che sono stati oggetto di intervento con l'articolo 91-bis del d.l. n. 1/2012. Come si ricorderà¹⁷, l'articolo rubricato: *norme sull'esenzione dell'IMU degli enti non commerciali*, ha aggiunto la locuzione *con modalità non commerciali* alla lett. i) dell'articolo 7 del decreto istitutivo dell'ICI, che pertanto assume la seguente formulazione: *i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.*

E' stata prevista la fattispecie, per nulla rara, dell'unità immobiliare che presenta un'utilizzazione mista, disponendo che l'esenzione dall'IMU si applica, in questo caso, alla sola frazione di unità nella quale è svolta l'attività di natura non commerciale. La restante parte dell'immobile deve essere soggetta all'iscrizione, autonoma in catasto¹⁸ e tale rendita ha efficacia a partire dall'anno di imposta 2013. Nei

animali; e) all'agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.)

¹⁴ Il comma 14 abroga una serie di disposizioni relative ai fabbricati rurali. Il riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati ai fini ICI *ex lege*, anche nel caso in cui i fabbricati risultino iscritti o iscrिवibili nel catasto (comma 1-bis, art. 23 del d.l. n. 207/2008). Tali fabbricati rientreranno nel campo applicativo dell'IMU.

¹⁵ Sull'argomento si veda S. Trovato, *Fabbricati rurali agevolazioni retroattive*, ItaliaOggi del 31 ottobre 2013.

¹⁶ Si veda E. Piscino, *Le modifiche all'imposizione immobiliare in tema di Imu*, la Finanza Locale n. 6/2013, Maggioli editore.

¹⁷ Si veda sul punto E. Piscino, *L'esenzione dall'Imu delle attività non commerciali*, in Tributi News n. 5/2012.

¹⁸ Si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) 41. *Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso*

casi in cui non è possibile applicare le disposizioni appena indicate, l'esenzione dall'IMU si applica, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, così come risulta da dichiarazione del contribuente. Nel caso in cui l'attività commerciale è effettuata in una parte ben delimitata dell'immobile, questa andrà accatastata autonomamente con la procedura di attribuzione della rendita introdotta per l'accatastamento degli esercizi commerciali situati, negli aeroporti, nei porti e nelle stazioni. Nel caso tale confine non sia così netto, il tutto sarà lasciato ad un'autodichiarazione, sulla base di un decreto ministeriale.

La novella legislativa dispone che gli enti non commerciali presentano la suddetta dichiarazione esclusivamente in via telematica, con le modalità indicate in apposito decreto del MEF. Con le stesse modalità e nello stesso termine previsto per la dichiarazione 2013 è da presentare anche quella relativa all'anno 2012.

Tali enti effettuano, in deroga alle ordinarie disposizioni previste per tutti gli altri contribuenti, il pagamento in tre rate, di cui le prime due di importo pari, ciascuna, al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente e l'ultima rata a saldo, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Eventuali crediti dell'ente non commerciale, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente all'entrata in vigore della legge, sono compensati in sede di versamento.

5 Le aliquote e il ristoro

Ai sensi del comma 677, il comune con la deliberazione consiliare, in tema regolamentare, può determinare le aliquote, in modo tale che la somma di quelle della TASI e dell'IMU, per ogni tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per la stessa IMU al 31 dicembre scorso, fissata al 10,6 per mille.

Il governo, allo scopo di introdurre ulteriori detrazioni rispetto a quelle previste dalla legge di stabilità, presenterà nei prossimi giorni un emendamento al d.l. n. 151/2013, per consentire ai comuni di incrementare l'aliquota al di sopra del limite consentito¹⁹. Quest'aumento della TASI, compreso tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille, potrà essere suddiviso tra le abitazioni principali e gli altri immobili. In tal caso il limite massimo tra aliquota TASI e IMU è fissato nel 11,4 per mille²⁰.

E' stato stimato che l'extra-gettito ottenibile è di oltre 2 miliardi di euro, che si aggiungerebbero ai 500 milioni di euro già stanziati, con la legge di stabilità, per finanziare le detrazioni. Si tratta di poco meno di 100 euro per contribuente, una cifra inferiore ai 200 euro previsti dalla precedente IMU²¹.

L'emendamento è visto con favore dagli enti locali, che chiedono, comunque, la compensazione del minor gettito che i comuni registreranno con l'introduzione del nuovo tributo.

Gli oneri derivanti dalle assimilazioni introdotte dalla legge n. 147 del 2013 e l'esenzione per i fabbricati rurali determinano un onere di 116,5 milioni di euro annui, che saranno coperti per 100 milioni di euro con l'incremento al 15 per cento dei consumi medi standardizzati²² di gasolio e per i restanti 16,5 milioni di euro con la contestuale riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica²³.

si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41. 44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

¹⁹ Sull'argomento si veda F. Cerisano, *Una Tasi a rischio boomerang*, ItaliaOggi del 10 gennaio 2014.

²⁰ Sul punto si veda M. Mobili, *Aumento Tasi tra 0,1 e 0,8 per mille*, *IlSole24Ore* del 9 gennaio 2014.

²¹ L'analisi dell'andamento dei valori, per le grandi città, è effettuato da G. Trovati, *Dal labirinto Tasi escono bene solo le grandi città*, *IlSole24Ore* del 9 gennaio 2014.

²² Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, comma 517. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori

Il contributo è ripartito, tra i comuni interessati, con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, in proporzione alle stime di gettito comunicate dal Dipartimento delle finanze.

6. Deducibilità dal reddito

Il comma 715 della legge di stabilità stabilisce che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile, ai fini dell'IRES e dell'IRPEF, nella misura del 30 per cento, in via transitoria, per l'anno d'imposta 2013 e del 20 per cento a decorrere dal 2014. Resta l'indeducibilità della stessa imposta ai fini dell'IRAP. I commi 717 e 718 fissano la tassazione del 50 per cento della rendita catastale, già per il periodo d'imposta 2013, per gli immobili abitativi non locati, non situati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale del possessore.

7. I rimborsi e le altre norme minori

Con i commi da 722 a 728, la legge n. 147 del 2013 introduce interessanti novità, che vengono incontro alle difficoltà operative registrate nei primi due anni della sperimentazione dell'IMU.

In particolare, si chiarisce che nel caso in cui il contribuente, a partire dal 2012, abbia effettuato un errore nel pagamento dell'IMU, versando a un comune diverso rispetto a quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errore, anche su segnalazione del contribuente, attiva le procedure per il riversamento all'ente competente. Il contribuente, nella sua comunicazione, indica gli estremi del versamento, l'importo, i dati catastali dell'immobile, il comune destinatario e quello a cui erroneamente è stato effettuato il versamento.

Per le somme relative agli anni di imposta dal 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicato al Ministero dell'interno e al MEF il riversamento effettuato.

Uno dei tanti problemi che hanno dovuto affrontare sia i contribuenti che gli enti locali in questi primi due anni di IMU è stato quello della richiesta di rimborso e dell'effettiva restituzione al contribuente di quanto erroneamente versato in eccedenza. Con il comma 724 il legislatore cerca di regolamentare quest'aspetto, prevedendo che l'istanza di rimborso dell'importo versato in maniera superiore a quanto dovuto, va presentata al comune, che effettua, al termine dell'istruttoria, la restituzione per la quota di propria spettanza. L'ente segnala, inoltre, al MEF e al ministero dell'interno, la quota rimborsata a proprio carico e l'eventuale quota a carico dell'erario che dovrà essere rimborsata. La stessa procedura si applica nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza comunale e abbia, inoltre, effettuato un successivo versamento di regolarizzazione nei confronti dello stesso comune.

Nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, ne dà notizia ai ministeri sopra indicati al fine delle regolazioni finanziarie, effettuate in sede di Fondo di solidarietà comunale.

Nell'ipotesi inversa, in cui il contribuente ha versato al comune una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta una comunicazione e l'ente locale determina l'ammontare del tributo di competenza erariale e ne dispone il riversamento. Per le somme relative agli anni 2013 e successivi, il comune ne dà comunicazione ai ministeri indicati e la regolazione avviene in sede di FSC.

Il comma 728 della legge di stabilità stabilisce che non si applicano sanzioni e interessi per i contribuenti che hanno effettuato un versamento della seconda rata dell'IMU 2013 in maniera insufficiente, a condizione che la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla

agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.

²³ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

stessa imposta, dovuta per l'anno 2014. E' necessario che il contribuente abbia effettuato il versamento, benché insufficiente²⁴. La norma prevede che il numero delle rate e le relative scadenze della IUC, nelle sue articolazioni TASI, TARI e IMU, siano stabilite con regolamento comunale, ma il calendario per l'IMU rimane quello solito già previsto e pertanto 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno²⁵. Tale *favor* non è applicabile nei confronti dei contribuenti che non hanno provveduto al versamento.

Quest'ultimo comma, aggiunto in sede di seconda lettura durante i lavori parlamentari, ha tenuto conto dell'incertezza che ha caratterizzato l'anno 2013 in tema di imposta municipale unica, con la possibilità, per gli enti, di pubblicare le deliberazioni delle aliquote il 9 dicembre a pochissimi giorni dalla scadenza della seconda rata. Tutto questo non permette al contribuente di disporre, in tempo utile, degli strumenti e delle informazioni necessarie per adempiere all'obbligazione tributaria, in violazione delle ordinarie regole del rapporto tra contribuente e soggetto attivo dell'imposizione.

Riferimenti normativi

LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 (COMMI 707-728)

(in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - *Suppl. Ord.* n. 87 - in vigore dal 1° gennaio 2014) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(*omissis*)

707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonchè l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

²⁴ Sul punto si veda M. Mobili, *Errori sull'Imu 2013 a rischio la sanatoria per la seconda rata*, *IlSole24Ore* del 10 gennaio 2014.

²⁵ Si veda B. Migliorini, *Pagamenti semestrali distinti*, *ItaliaOggi* del 24 dicembre 2013.

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede

di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

PROMO
CORSO DI FORMAZIONE

OFFERTA RISERVATA AGLI
ABBONATI A TRIBUTI NEWS

LE NOVITÀ DEL 2014 SUI TRIBUTI LOCALI: IUC (IMU-TARI-TASI) E RISCOSSIONE

Mestre (VE) 29/01/2014	Bologna 30/01/2014	Milano 31/01/2014
---------------------------	-----------------------	----------------------

L'iniziativa si propone di esaminare in maniera organica le ultime novità legislative in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento al nuovo tributo unico comunale (IUC) e alla gestione del passaggio dai vecchi prelievi (TARES, TARSU, TIA) a quelli nuovi (TARI, TASI). Si farà inoltre il punto della situazione sulla disciplina dell'IMU (che dal 2014 costituisce una componente della IUC), anche alla luce delle ulteriori indicazioni interpretative (circolari e risoluzioni ministeriali, ecc.) e delle modifiche contenute nelle recenti manovre governative (D.L. 35/2013, D.L. 54/2013, D.L. 102/2013, L. 124/2013, D.L. 133/2013, L. 147/2013). Il tutto senza tralasciare gli altri tributi locali e le novità previste dalla legge delega fiscale contenente la riforma delle riscossione.

PROGRAMMA

Il prelievo comunale sui rifiuti (TARI) e sui servizi e indivisibili (TASI)

- Dalla Tarsu-Tia alla TARES e al nuovo tributo comunale (TARI)
- La componente rifiuti: i soggetti passivi e la disciplina applicativa (comparazione tra vecchia e nuova disciplina)
- La tariffa extratributaria per i comuni con sistemi di misurazione puntuale
- La componente sui servizi indivisibili (dalla maggiorazione TARES alla TASI)
- Il regolamento comunale, il piano finanziario e le tariffe
- Uno sguardo al regime "speciale" del 2013 e agli ulteriori criteri per la determinazione delle tariffe (D.L. 102/2013) con il possibile ritorno alla Tarsu, Tia1 o Tia2 (L. 124/2013)
- La nuova TARI prevista dalla legge di stabilità 2014 e le criticità della nuova TASI

La nuova imposta unica comunale (IUC) e l'IMU

- Dall'ICI all'anticipazione sperimentale dell'IMU dal 2012 (D.L. 201/2011)
- I presupposti e la base imponibile con i nuovi moltiplicatori
- L'aliquota di riferimento (base o ridotta) e le modifiche possibili
- La quota riservata allo Stato (2012) e l'attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU dal 2013 ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo
- Le agevolazioni e i margini di manovra: le possibilità di diversificare le aliquote
- Il nuovo regime dei fabbricati rurali e dei terreni agricoli
- Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013 e dal D.L. 35/2013
- La sospensione della prima rata 2013 per abitazioni principali e altre fattispecie (D.L. 54/2013)
- L'abolizione dell'acconto 2013 e l'impegno all'eliminazione del saldo (D.L. 102/2013): i nuovi regimi per edilizia sociale, personale del comparto sicurezza, fabbricati invenduti, ecc.
- L'abolizione della seconda rata (D.L. 133/2013) e la c.d. "mini-IMU"
- La nuova imposta unica immobiliare (IUC) e le novità introdotte dalla legge di stabilità 2014

La riscossione delle entrate comunali e gli altri prelievi

- La riscossione spontanea e coattiva alla luce della legge 106/2011 e successive modifiche
- L'abbandono di Equitalia dal 1° gennaio 2015 e la riforma della riscossione
- Le novità introdotte dal "decreto del fare" (D.L. 69/2013) e dalla legge di stabilità 2014
- Lo scenario futuro e le soluzioni possibili: gestione diretta, associata o esternalizzata
- L'invio al MEF delle delibere regolamentari e tariffarie
- Addizionale comunale IRPEF: pubblicazione delibera sul sito MEF e aliquote differenziate
- IMU secondaria, imposta di soggiorno, imposta di scopo, imposta di sbarco

**OFFERTA
solo per gli
abbonati a
Tributi News**

Costo primo partecipante:

140,00 €

Costo partecipanti
successivi: dello stesso ente

126,00 €

(sarà applicata imposta di bollo
aggiuntiva di 2 €)

RELATORE

Dott. Giuseppe Debenedetto - esperto del quotidiano Il Sole 24 Ore, autore di pubblicazioni in materia di fiscalità locale, direttore editoriale della rivista *Tributi News* edita da Publika

DATE E SEDI DEL CORSO

Mercoledì 29 Gennaio 2014 ore 08.45 – 13.15
Best Western Hotel Bologna (di fronte stazione FS)
Via Piave 214 - 30171 VENEZIA MESTRE (VE)

Giovedì 30 Gennaio 2014 ore 08.45 – 13.15
Millenn Hotel (a 2 minuti stazione FS)
Viale Boldrini 4 - 40128 BOLOGNA (BO)

Venerdì 31 Gennaio 2014 ore 08.45 – 13.15
Grand Hotel Doria (a 5 minuti stazione centrale FS)
Viale Andrea Doria 22 - 20124 MILANO (MI)

COSTI (iva esente per gli enti pubblici)

Euro 200,00 per partecipante
Euro 160,00 per altri partecipanti dello stesso ente
**SCONTO 20% PER ISCRIZIONI PERVENUTE
ALMENO 7 GIORNI PRIMA DEL CORSO**

Importi esenti da IVA per gli Enti Pubblici
(sarà applicata imposta di bollo aggiuntiva di 2 €)

Nel prezzo è compreso il coffee break
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

PAGAMENTO

Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura (pagamento mediante bonifico bancario).

OFFERTA

**solo per gli abbonati a
Tributi News**

Primo partecipante: **140€**

Partecipanti successivi: **126€**

(sarà applicata imposta di bollo aggiuntiva di 2 €)

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DA INVIARE AL NUMERO DI FAX 0376 1760102

Barrare la sede di partecipazione scelta:

- Mestre (VE)** Best Western Hotel Bologna – Mercoledì 29 Gennaio 2014 ore 8.45 - 13.15
 Bologna (BO) Millenn Hotel – Giovedì 30 Gennaio 2014 ore 8.45 - 13.15
 Milano (MI) Grand Hotel Doria – Venerdì 31 Gennaio 2014 ore 8.45 - 13.15

Sono già abbonato alla rivista Tributi News e posso quindi usufruire della promozione "Costo primo partecipante: € 140,00, costo partecipanti successivi: dello stesso ente € 126,00"

ENTE		P. IVA	COD. FISC.	
INDIRIZZO				
CAP	PROV.	TEL	FAX	

NOME	COGNOME	RUOLO	E-MAIL

FIRMA DEL RESPONSABILE

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell'elenco partecipanti al corso in oggetto e per l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via Aldo Moro 23 A/1 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Aldo Moro 23 A/1 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l'esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Dottrina, prassi e giurisprudenza

Questa è la sezione degli approfondimenti sulle principali novità normative e interpretative. I nostri esperti spazieranno sulle varie tematiche ritenute urgenti e imprescindibili nell'attuale contesto operativo.

UN PATTO ANCHE PER SOCIETÀ PARTECIPATE, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

di Marco Allegretti

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (Legge di Stabilità 2014, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) non riporta solo importanti novità in materia di Patto di Stabilità Interno per gli Enti Locali, ma anche norme specifiche per società, aziende speciali e le istituzioni degli Enti Locali.

Il loro assoggettamento era già previsto da qualche anno, ma non ha mai trovato applicazione: ora è legge.

Le novità in materia sono racchiuse nei commi 550 e seguenti dell'articolo unico della richiamata legge. La versione approvata ha completamente stravolto l'assetto previsto nel disegno di legge (cfr. *Tributi News* n. 22/2013), ma vediamo le principali novità.

Sono soggetti alle disposizioni in commento:

- aziende speciali;
- istituzioni;
- società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (elenco Pubbliche Amministrazioni pubblicato annualmente dall'ISTAT).

Tra queste, sono comunque esclusi:

- gli intermediari finanziari (di cui all'articolo 106 del Testo Unico 385/1993);
- le società quotate (nei mercati regolamentati)
- le società controllate da queste ultime.

Quanto agli **obblighi** per tali enti, viene imposto di presentare un **risultato di esercizio** (per gli enti in contabilità economica) o un **saldo finanziario** (per gli enti in contabilità finanziaria) **non negativo**. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio da prendere in considerazione è quello relativo a tale bilancio.

Nel caso in cui i soggetti obbligati non rispettino tale vincolo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti devono accantonare nell'anno successivo (in apposito fondo vincolato) un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Limitatamente alle **società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica** (compresa la gestione dei rifiuti), per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.**B) Costi della produzione:**

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit  liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.**Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).**

Nel caso in cui l'ente locale che detiene la partecipazione ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato sia posto in liquidazione, l'importo accantonato ritorner  ad essere disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Allo stesso modo, nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato ritorner  ad essere disponibile per l'ente locale che detiene la partecipazione in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Gli accantonamenti sopra descritti **sono obbligatori a decorrere dall'anno 2015** e in sede di prima applicazione per gli anni 2015 – 2016 – 2017   prevista una applicazione graduale:

- a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento   operato nella misura indicata dalla lettera b);
- b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

In caso di risultato negativo sono previste sanzioni anche a carico di aziende speciali, istituzioni e societ  a partecipazione di maggioranza delle pubbliche amministrazioni locali (sia essa diretta o indiretta) le quali sono titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, nello specifico:

- 1) A decorrere dall'esercizio 2015, in caso di risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti (salvo che lo stesso sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante), procedono alla riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione; inoltre il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi (sempre salvo che lo stesso sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante) rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.
- 2) A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio; in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

E' inoltre previsto che a decorrere dall'esercizio 2014 gli enti sopra indicati a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza":

- **Per i servizi pubblici locali** sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche.
- **Per i servizi strumentali** i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

Riferimenti normativi

LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013 (COMMI 550-557)

(in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ord. n. 87 - in vigore dal 1° gennaio 2014) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(omissis)

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonchè le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

IL “CONDONO” DELLE CARTELLE DI EQUITALIA

di Cristina Montanari

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Chi può usufruire del “condono” e come - 3. Adempimenti di Equitalia - 4. Conclusioni

1. Premessa

La legge di stabilità prevede la possibilità di “condonare” gli interessi contenuti nelle cartelle di pagamento notificate da Equitalia o da altra agenzia di riscossione, limitatamente a quelle relative a crediti, anche degli enti locali, posti in riscossione coattiva entro il 31 ottobre 2013, e con la sola eccezione delle posizioni debitorie in essere con la Corte dei Conti²⁶: le somme da riscuotere in ottemperanza a sentenze di condanna emesse dai giudici contabili, infatti, devono essere pagate per intero.

La novità del condono degli interessi 2014 sulle cartelle di pagamento, si affianca all'altra iniziativa del Governo introdotta dal “decreto del Fare”²⁷ in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo, e che consente la rateazione delle cartelle di pagamento fino a 120 rate (10 anni) se il contribuente dimostra di versare in una grave situazione di difficoltà economica a causa della crisi.

2. Chi può usufruire del “condono” e come

La scadenza per usufruire del condono (più propriamente, della definizione agevolata delle somme incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013), è il 28 febbraio 2014: entro questo termine, i debitori interessati potranno effettuare, ma in un'unica soluzione²⁸, il pagamento del debito contenuto nella cartella esattoriale, escludendo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora; restano dovuti, quindi,

²⁶ Si riportano, di seguito, le disposizioni in questione, ovvero l'art. 1, commi 618/624, legge n. 147/2013: “618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.”

²⁷ D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

²⁸ E' fissato un unico termine per il pagamento, senza tener conto dell'importo da versare e dalle capacità finanziarie del contribuente-debitore.

gli importi iscritti a ruolo (somma originaria o residuo) e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione²⁹.

L'agevolazione, in buona sostanza, consiste nella non applicazione di interessi maturati sulle somme dovute, e il risparmio è quindi rappresentato dagli interessi maturati dopo la notifica della cartella di pagamento (se il pagamento non viene effettuato nei successivi 60 giorni dalla notifica della cartella), o l'affidamento del carico da parte dell'ente impositore (che si applicano dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all'agente dei ruoli nei quali tali somme sono iscritte a ruolo), che contribuiscono a far lievitare l'importo del debito con il Fisco: l'On. Antonio D'Alì, relatore in Senato della legge di stabilità, ha affermato che la definizione agevolata delle cartelle esattoriali garantirà ai debitori un risparmio medio di circa il 30%.

Il perfezionamento della fattispecie si ha, dunque, con l'integrale versamento delle somme dovute, che comporta l'automatico scarico dell'agente della riscossione delle somme residue, con la contestuale eliminazione dei crediti corrispondenti alle quote scaricate dalle scritture patrimoniali degli enti impositori.

Riepilogando:

1. si tratta di carichi (derivanti anche da entrate non tributarie) inclusi in ruoli emessi da:
 - uffici statali;
 - agenzie fiscali;
 - enti territoriali (regioni, province e comuni);
2. per accedere alla definizione agevolata, i carichi devono essere stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.

La definizione agevolata trova applicazione anche per i cd. avvisi di "accertamento esecutivo" emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro la predetta scadenza del 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014, e per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

3. Adempimenti di Equitalia

Per permettere agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate a seguito della definizione agevolata, l'agente della riscossione dovrà trasmettere a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento; entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

4. Conclusioni

Alle disposizioni in esame non sono ascritti effetti finanziari in quanto la disciplina, pur prevedendo il scarico da interessi, incentiva al versamento di somme che altrimenti potrebbero non essere acquisite; l'obiettivo, in estrema sintesi, è recuperare risorse sbloccando anche il contenzioso.

Allo stato, risulta impossibile ipotizzare la percentuale d'adesione alla definizione agevolata, sia in termini di frequenze, sia di valori iscritti a ruolo, ed occorre necessariamente far rinvio all'esito delle procedure per la quantificazione del recupero di gettito netto, anche a vantaggio dei bilanci comunali, che deriverà dalla disciplina in commento.

Si evidenzia, tuttavia, che il preteso pagamento in unica soluzione, rispetto a quello integrale ma potenzialmente rateizzabile, potrebbe rendere meno appetibile la definizione agevolata in esame, con effetti sull'entità degli incassi derivanti dall'introduzione della norma di cui si discorre.

²⁹ Come previste dall'art. 17, D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. In aggiunta al debito, quindi, sarà dovuto l'aggio di riscossione, ridotto all'8% a partire dal 1° gennaio 2013, ma anche il rimborso delle spese eventualmente sostenute da Equitalia, a titolo, ad esempio, di notifica della cartella di pagamento o di iscrizione del fermo amministrativo.

CRITICITÀ ED INDICAZIONI OPERATIVE SUL PAGAMENTO DELLA “MINI” IMU IN SCADENZA IL 24 GENNAIO 2014

di Giuseppe Debenedetto

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le fattispecie soggette al pagamento della mini IMU - 3. Le modalità di calcolo - 4. I termini e le modalità di versamento

1. Premessa

Il 24 gennaio 2014 scade il termine per pagare la mini-IMU, lo sgradevole lascito del 2013 che il Governo non è riuscito ad evitare e che impone a moltissimi contribuenti di effettuare calcoli complessi anche per pagare cifre irrisorie.

Tra l'altro il 2013 è stato l'anno delle grandi novità sull'IMU, con particolare riferimento alle diverse fattispecie di esonero efficaci solo sul secondo semestre dell'anno (personale del comparto sicurezza, fabbricati “merce”, ecc.), oltre alla possibilità concessa agli enti locali di pubblicare le delibere entro il 9/12/2013, cioè a pochissimi giorni dalla scadenza della seconda rata. L'annualità appena trascorsa è stata quindi caratterizzata da una situazione di totale incertezza in ordine al *quantum* da pagare e alla gestione dell'imposta.

Ora Comuni e contribuenti dovranno fare i conti anche con la mini-IMU del d.l. 133/2013, che a distanza di pochi giorni dalla scadenza presenta ancora diversi dubbi applicativi. Sul punto è intervenuta l'ANCI Emilia Romagna con una interessante ed esaustiva circolare del 10/1/2014, che contribuisce a chiarire tutti gli aspetti controversi sulle fattispecie soggette al pagamento e sulle modalità di calcolo.

2. Le fattispecie soggette al pagamento della mini IMU

Per capire quali sono le fattispecie soggette al pagamento della mini-IMU occorre partire dai casi di non debenza della rata di saldo 2013, previsti dall'art. 1 del d.l. 133/2013 e di seguito riportati:

- le **abitazioni principali** e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari di proprietà delle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari regolarmente assegnati dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977;
- gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del DI n. 16/2012, ovvero la **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del DI n. 102/2013, ovvero l'unica abitazione, diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente **alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- **i terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del DI n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **i fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del DI n. 201/2011, ovvero i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 9, comma 3-*bis* del DI n. 557/1993.
- gli immobili **assimilati all'abitazione principale** con delibera comunale: si tratta dell'abitazione posseduta da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari,

dell'abitazione concessa in **comodato** a parenti in linea retta entro il primo grado, ed, infine dell'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**).

Dalle fattispecie elencate occorre subito **escludere i fabbricati rurali strumentali** dal pagamento della mini-IMU, essendo preclusa ai comuni la possibilità di aumentare l'aliquota base (0,2%), solo riducibile fino allo 0,1%.

In ordine ai **terreni agricoli** va poi precisato che la mini-IMU riguarda solo le fattispecie contemplate dal d.l. 133/2013, cioè quelle escluse dal pagamento della seconda rata 2013. Di fatto per i terreni agricoli abbiamo avuto nel 2013 un regime di esonero non omogeneo tra acconto e saldo, quest'ultimo limitato ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP. Non sono quindi soggetti alla mini-IMU tutti quei terreni agricoli in relazione ai quali non sussiste il duplice requisito del possesso e della conduzione da parte dei coltivatori diretti o dagli IAP iscritti nella previdenza agricola: parliamo di terreni condotti da IAP o da coltivatori diretti ma non posseduti dai medesimi soggetti, di terreni posseduti da IAP o da coltivatori diretti ma concessi in affitto a soggetti terzi, di terreni incolti ad eccezioni di quelli posseduti dagli IAP o dai coltivatori diretti e mantenuti a riposo nell'esercizio della tecnica agricola ("set aside"). Tutte situazioni che avrebbero dovuto pagare il saldo a dicembre 2013.

Sono inoltre soggetti al pagamento della mini-IMU tutte le **abitazioni principali assimilate dai comuni**. Invero su tali fattispecie potrebbe sorgere qualche dubbio, dovuto al fatto che questa "tipologia" di immobili non è inclusa nel comma 1 dell'art. 1 del d.l. 133/2013, ma è normata dal comma 9 del medesimo art. 1, il quale dispone che *"il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni"* ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011. La mini-Imu di cui al comma 5 è invece dovuta *"per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1"*. Tuttavia, trattandosi di immobili equiparati all'abitazione principale, ne consegue che rientrano nel regime della mini-Imu, anche se normati dal comma 9: infatti tale disposizione contiene un espresso rinvio al comma 1 (*"il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale"*) ed il comma 1, a sua volta, fa salva l'applicazione del comma 5 (*"fermo restando quanto previsto dal comma 5"*).

Definito il perimetro di astratta operatività della mini-IMU, almeno con riguardo alle fattispecie imponibili, occorre effettuare un secondo passaggio per **capire se il pagamento va in concreto effettuato**. E qui entrano in gioco le aliquote approvate dai singoli comuni, dovendo verificare se c'è stato un aumento rispetto a quelle "base". Il comma 1 dell'art. 1 del d.l. 133/2013 fa riferimento alle aliquote "deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013", quindi potrebbe trattarsi di aliquote aumentate nel 2012 e rimaste invariate nel 2013. In sostanza la "mini-rata" di gennaio 2014 non riguarda solo i comuni che hanno aumentato le aliquote nel 2013 (i c.d. comuni "furbi", che sarebbero 600-700) ma anche tutti quei comuni che nel 2013 non hanno effettuato alcun aumento e hanno comunque l'aliquota più alta di quella base, perché l'hanno variata l'anno scorso.

Pertanto, dal punto di vista delle aliquote, la mini IMU riguarda l'area del c.d. "sforzo fiscale". Occorre quindi verificare se, con riferimento ad ogni tipologia di immobile astrattamente rientrante nella mini-Imu, il Comune abbia aumentato le aliquote base: ad esempio potrebbe aver lasciato allo 0,4% l'aliquota per le abitazioni principali ma aumentato (ad esempio dallo 0,76 allo 0,88%) quella per i terreni agricoli oppure quella per gli IACP (ad esempio dallo 0,76 allo 0,8%). Pertanto il numero dei comuni potenzialmente coinvolto dalla mini-IMU sale rispetto ai 2.390 che hanno aumentato solo l'aliquota sull'abitazione principale.

3. Le modalità di calcolo

Definitivo il perimetro di operatività della mini-IMU, che come abbiamo visto non è del tutto semplice, occorre poi affrontare l'ulteriore questione controversa sulle modalità di calcolo ed in particolare se la differenza da pagare va computata **su base annuale** oppure su base semestrale.

L'art. 1 del d.l. 133/2013 fa riferimento alla "differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1".

Ne consegue che il calcolo va fatto per l'intero anno e non solo per il secondo semestre, come evidenziato dall'ANCI Emilia Romagna con la circolare del 10 gennaio 2014, alla quale si rinvia anche per gli esempi contenuti.

Vanno in particolare evidenziate due **situazioni particolari**:

- 1) le abitazioni di **cooperative edilizie a proprietà indivisa** assegnate ai soci ivi dimoranti e residenti: in tal caso occorre fare un doppio conteggio in quanto l'assimilazione all'abitazione principale è efficace solo dal 1° luglio 2013 (si veda l'art. 2 comma 4 del d.l. 102/2013), quindi per il primo semestre l'aliquota base di riferimento è lo 0,76% mentre per il secondo semestre è il 0,4%;
- 2) le abitazioni appartenenti al **personale del comparto sicurezza** o date **in comodato** a parenti ivi dimoranti e residenti: si tratta di due assimilazioni (la prima obbligatoria e la seconda facoltativa) che decorrono dal 1° luglio 2013, quindi la differenza di prelievo sulla quale determinare il 40 per cento dovuto dal possessore va calcolata **solo sul secondo semestre**, considerando come aliquota base il 4 per mille, al pari di un'abitazione principale acquistata dal contribuente il 1° luglio 2013.

4. I termini e le modalità di versamento

Il termine per il versamento della mini-IMU, originariamente previsto per il 16 gennaio 2014, è stato differito al **24 gennaio 2014** dalla legge n. 147/2013 (si veda il comma 680). In tal senso dispone anche il d.l. 133/2013 nella versione approvata dal Senato il 9/1/2014 ed ora all'esame della Camera per l'approvazione definitiva.

Non è invece applicabile il più lungo termine del 30 giugno 2014, previsto dal comma 728 della legge di stabilità 2014, trattandosi di disposizione riferita agli "insufficienti" versamenti del saldo 2013 e quindi presuppone che un importo, sia pure minimo, sia stato comunque versato. Nel caso della mini IMU il contribuente non avrebbe dovuto versare alcunché a dicembre 2013, quindi l'esimente prevista dal comma 728 - proprio perché non copre gli omessi versamenti - non è applicabile alla mini IMU.

Peraltro il Senato ha fugato qualsiasi dubbio sul punto, mediante l'inserimento del comma 12-bis all'art. 1 del DI 133/2013, che fissa alla stessa data del 24 gennaio il termine ultimo per sanare l'insufficiente versamento della seconda rata 2013.

In ordine al versamento occorre poi tenere presente la **soglia minima di esigibilità**, deliberata dall'ente ai sensi del comma 168 della legge finanziaria 2007, applicandosi il minimo di **12 euro** fissato dall'art. 25 della legge 289/2002 in caso di mancata regolamentazione da parte dell'ente locale.

Per quanto riguarda le **modalità di versamento**, vanno utilizzati i consueti canali dell'F24 o del bollettino postale centralizzato. Il gettito della mini-Imu è destinato esclusivamente al Comune e quindi occorrerà utilizzare gli appositi codici tributi: 3912 per le abitazioni principali (e fattispecie assimilate), 3914 per i terreni agricoli e 3918 per gli altri fabbricati (IACP).

Tra i diversi dubbi espressi dai contribuenti in ordine alla compilazione dell'F24 si segnalano i seguenti:

- se le detrazioni di 200 euro vanno indicate integralmente oppure riferite al secondo semestre (100 euro): deve optarsi per la prima soluzione dal momento che il calcolo sulla mini-Imu va effettuato su base annuale;
- se si deve barrare solo la casella del saldo, oppure anche quella dell'acconto: deve optarsi per la prima soluzione anche se si tratta di un pagamento *una tantum* e non rateale, in quanto l'importo è relativo al saldo 2013 (d.l. 133/2013) a prescindere dal calcolo effettuato su base annuale;
- se si deve compilare la casella rateazione: sul punto il MEF ha chiarito che tale campo deve essere compilato con il valore "0101" per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale), mentre per gli altri pagamenti il campo non deve essere compilato (si vedano, nelle "News e Commenti", le risposte del MEF alle domande formulate per la corretta applicazione della mini IMU, pubblicate sul sito del Ministero il 13/1/2014).

TABELLA SITUAZIONI CRITICHE VERSAMENTI IMU 2013 E MINI-IMU

Fattispecie	Tipo di assimilazione alle abitazioni principali	Acconto 2013 (17 giugno 2013)	Saldo 2013 (16 dicembre 2013)	MINI-IMU (d.l. 133/13) 24/1/2014
Abitazioni principali (escluse A/1, A/8 e A/9) e pertinenze nei limiti di legge	Prevista dalla legge	Non dovuto	Non dovuto	Dovuta se aliquota superiore a 0,4%
Casa coniugale assegnata al coniuge separato	Prevista dalla legge	Non dovuto	Non dovuto	Dovuta se aliquota superiore a 0,4%
Abitazione del personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, vigili del fuoco, ecc.)	Prevista dalla legge, ma con effetto dal 1° luglio 2013	Dovuto	Non dovuto (possibile conguaglio sul primo semestre)	Dovuta se aliquota superiore a 0,4%
Abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, non locate	Solo se deliberata dal Comune	Non dovuto	Non dovuto (possibile credito sul 1° semestre)	Dovuta se aliquota superiore a 0,4%
Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), non locate	Solo se deliberata dal Comune	Non dovuto	Non dovuto (possibile credito sul 1° semestre)	Dovuta se aliquota superiore a 0,4%
Abitazioni concesse in comodato a parenti di 1° grado (genitori e figli)	Solo se deliberata dal comune; con effetto limitato alla seconda rata 2013	Dovuto	Non dovuto (possibile conguaglio sul primo semestre)	Dovuta se aliquota superiore a 0,4%
Alloggi IACP ed altri enti di edilizia residenziale pubblica (ATER, ALER, ecc.)	Non prevista, ma per il 2013 non è dovuto l'acconto e il saldo	Non dovuto	Non dovuto	Dovuta se aliquota superiore a 0,76%
Alloggi cooperative indivise assegnati ai soci	Prevista dalla legge dal 1° luglio 2013 (prima rata non dovuta)	Non dovuto	Non dovuto	Dovuta se aliquota superiore a 0,76% per il 1° semestre e 0,4% per il 2° semestre
Fabbricati rurali strumentali	Non assimilati ma	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuta
Fabbricati rurali abitativi		Non dovuto ³⁰	Dovuto (possibile conguaglio sul primo semestre)	Non dovuta

³⁰ Il riferimento normativo utilizzato lascia intendere che l'abolizione della prima rata riguarda tutti i fabbricati rurali, sia quelli strumentali sia quelli ad uso abitativo, comprese le ulteriori abitazioni rispetto a quella principale: tuttavia la relazione tecnica al D.L. 102/2013 prende in considerazione solo i fabbricati strumentali per la quantificazione del minor gettito (64,2 milioni su base annua).

Terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP	regolati dalla legge	Non dovuto	Non dovuto	Dovuta se aliquota superiore a 0,76%
Terreni agricoli di altri soggetti		Non dovuto	Dovuto (possibile conguaglio sul primo semestre)	Non dovuta
Fabbricati "merce"	Non assimilati ma regolati dalla legge: esenti dal 1° luglio 2013	Dovuto	Non dovuto (eventuale conguaglio sul primo semestre)	Non dovuta

CIRCOLARE ANCI EMILIA-ROMAGNA DEL 10/1/2014



Ai Sindaci
Ai Responsabili Ufficio Tributi
Ai Responsabili Ufficio Ragioneria

Bologna 10 gennaio 2014

Prot. 7

Oggetto: Mini Imu in scadenza il 24 gennaio 2014

1. Le fattispecie soggette al pagamento della mini Imu

L'art. 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 – "Disposizioni urgenti concernenti l'Imu, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia" – (G.U. n. 281 del 30.11.2013) - dispone che «*l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014*».

Le fattispecie tenute al pagamento della mini Imu coincidono quindi con le fattispecie per le quali è stata disposta la non debenza della rata di saldo 2013, ovvero:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del DI n. 54/2013, ovvero:

(i) le **abitazioni principali** e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

(ii) le unità immobiliari di proprietà delle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

(iii) le unità immobiliari regolarmente assegnati dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del DI n. 16/2012, ovvero la **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del DI n. 102/2013, ovvero l'unica abitazione, diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente **alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

d) **i terreni agricoli**, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del DI n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) **i fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del DI n. 201/2011, ovvero i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis del DI n. 557/1993.

Va subito precisato che per quanto attiene ai fabbricati rurali il problema del versamento della mini Imu non si pone, in quanto era comunque precluso al Comune di disporre aumenti di aliquota rispetto a quella base.

All'obbligo di versamento della mini Imu sono tenuti anche gli immobili eventualmente assimilati all'abitazione principale con delibera comunale. Si tratta dell'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, dell'abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, ed, infine dell'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero.

Si, evidenzia, poi, che per tali immobili non spettano risorse compensative. Infatti, fatta eccezione per il caso dell'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione concessa in comodato, per il quale il DI n. 102/2013 ha comunque previsto a favore dei Comuni un contributo massimo di 18,5 milioni di euro, il mancato gettito conseguente alle altre ipotesi di assimilazioni disposte dal Comune è integralmente posto a carico del Comune stesso.

Infine, per completezza, si precisa che i fabbricati "merce" restano estranei al meccanismo della mini-Imu, in quanto l'esclusione dal pagamento del saldo non deriva dal DI n. 133/2013, ma dal DI n. 102/2013, fermo restando che per tali immobili il saldo era comunque dovuto limitatamente al conguaglio dell'imposta dovuta per il primo semestre nel caso di incrementi di aliquota rispetto al 2012.

2. Le modalità di calcolo

L'art.1, comma 5, del DI n. 133/2013, prevede il versamento della mini Imu nel caso in cui il Comune abbia, per tutte le fattispecie escluse dal saldo, o confermato le aliquote 2012 o aumentato le aliquote nel 2013 in misura superiore all'aliquota base. In altri termini se l'aliquota vigente nel 2013 è più alta di quella base i contribuenti saranno tenuti a pagare il 40 per cento dell'imposta che scaturisce dal differenziale di aliquota, tendendo anche conto delle eventuali variazioni sulle detrazioni. Se il Comune, invece, ha abbassato l'aliquota allo standard, passando ad esempio dall'aliquota del 5 per mille del 2012, a quella del 4 per mille del 2013, i contribuenti non saranno chiamati alla scadenza del 24 gennaio prossimo.

Da un punto di vista operativo il **calcolo va fatto per l'intero anno** e non solo per il secondo semestre. Così, ad esempio, se il Comune ha in vigore nel 2013 un'aliquota per abitazione principale pari al 6 per mille, indipendentemente dal fatto che questa fosse stata già deliberata nel 2012 o sia stata aumentata nel corso del 2013, il contribuente dovrà calcolare quanto dovuto nell'anno con aliquota al 6 e quanto dovuto con aliquota al 4; il 40% di tale differenza è l'importo da versare a gennaio.

Si ipotizzi una abitazione principale con 325 euro di rendita catastale già rivaluta:

Rend. Rivalutata	Base imponibile	Detrazione	Importo risultante con aliquota 4	Importo risultante con aliquota 5	Differenza	40% da versare
325,00	52.000,00	200,00	8,00	60,00	52,00	20,80

Si precisa che la differenza deve essere calcolata non con riferimento all'Imu che sarebbe stata "versata" con l'aliquota di base, ma con riferimento all'importo "risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile". In altri termini, non trattandosi di importo che si sarebbe dovuto "versare", va preso l'importo risultante dal calcolo senza considerare gli importi minimi di versamento, dei quali, invece, occorrerà tenerne conto in sede di versamento del 40%.

Il confronto va operato non solo con riferimento all'aliquota base ma anche alle detrazioni di base. Così, ad esempio, se il Comune ha deliberato un'aliquota al 5 per mille ed ha aumentato la detrazione da 200 a 300 euro, l'importo risultante dall'applicazione del deliberato sarebbe comunque, con i dati dell'esempio in tabella, negativo (-40 euro), per cui la mini Imu non sarà comunque dovuta.

Con riferimento ai terreni agricoli, l'aliquota di base sulla quale operare il confronto è quella del 7,6 per mille. Pertanto, nel caso in cui il Comune abbia disposto, ad esempio, l'applicazione di un'aliquota agevolata del 7 per mille per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e lap iscritti nella previdenza agricola, nulla sarà dovuto, in quanto l'importo dovuto ad aliquota di base non è "inferiore" a quello dovuto ad aliquota deliberata.

Se il Comune ha deliberato invece un incremento di aliquota, portandola ad esempio al 9,6 per mille, occorre calcolare la differenza dell'imposta dovuta per l'intero anno in base al 7,6 ed al 9,6 per mille, considerando anche il sistema di riduzioni dell'imposta previsto dall'art. 13, comma 8-bis del DI n. 201/2011.

Ovviamente per i terreni agricoli tenuti al pagamento del saldo 2013, come i terreni dati in affitto a coltivatori diretti, non v'è alcun obbligo di versare la mini Imu, in quanto questa è dovuta solo per le fattispecie escluse dal saldo.

Alcune fattispecie comunque necessitano di calcoli diversi ed in particolare:

abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci ivi dimoranti e residenti. Queste sono assimilate all'abitazione principale solo dal 1° luglio 2013; pertanto, per il primo semestre (cioè dal 1° gennaio al 30 giugno) occorrerà calcolare la differenza tra l'imposta dovuta sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune e l'imposta risultante dall'aliquota base del 7,6 per mille, considerando in ogni caso la detrazione di cui al comma 10, art. 13, del DI 201 del 2011; per il secondo semestre la differenza va invece calcolata tra imposta derivante dall'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e l'imposta calcolata con aliquota base del 4 per mille. La mini-Imu sarà dovuta sul 40% della sommatoria di quanto dovuto per il primo ed il secondo semestre. In ambedue i casi le differenze utili sono quelle che scaturiscono da aliquote comunali più elevate delle omologhe aliquote di base.

abitazioni appartenenti al personale del comparto sicurezza o date in comodato a parenti ivi dimoranti e residenti. Si tratta di due assimilazioni (la prima obbligatoria e la seconda facoltativa) che decorrono dal 1° luglio 2013. In questi casi la differenza di prelievo sulla quale determinare il 40 per cento dovuto dal possessore va calcolata **solo sul secondo semestre**, considerando come aliquota base il 4 per mille, al pari di un'abitazione principale acquistata dal contribuente il 1° luglio 2013.

3. Termini di versamento

Il termine inizialmente fissato - dall'art. 1, comma 5, del DI 133/2013 - al 16 gennaio è stato differito - dall'art. 1, comma 680, legge n. 147/2013 - al 24 gennaio 2013.

Va precisato che tardivi o parziali versamenti rispetto a questa data sono soggetti all'applicazione delle sanzioni, secondo la disciplina ordinaria, non essendo applicabile alla scadenza della mini-Imu la disposizione recata dall'art. 1, comma 728, della legge 147/2013, la quale dispone che «*non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della **seconda rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, **dovuta per l'anno 2013**, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014*».

La norma, a tutt'evidenza si riferisce agli insufficienti versamenti connessi al pagamento del solo saldo 2013, e non può essere estesa ad adempimenti successivi, come quello del versamento della mini Imu. Peraltro, per completezza si evidenzia che l'esimente del comma 728 è applicabile solo all'ipotesi di "insufficiente" versamento, e non anche nel caso di "omesso" versamento.

Per quanto riguarda il versamento occorre tener conto degli importi minimi di versamento deliberati da ciascun comune ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, con l'avvertenza che in caso di mancata regolamentazione di un proprio importo minimo si applica automaticamente il minimo fissato dall'art. 25 della legge n. 289/2002, ovvero 12 euro.

Si coglie l'occasione anche per evidenziare che il comma 736 della legge di stabilità riscrive l'importo minimo degli accertamenti comunali, non più vincolati alla soglia di 30 euro. L'articolo 3, comma 10, del DI n. 16/2012 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai "tributi erariali, regionali e locali", qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Il comma 736 ha espunto dal testo richiamato il termine "locali", precisando anche che tale modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Va comunque evidenziato che l'importo di euro 30 non era un limite invalicabile; l'articolo 3, comma 11, del DI n. 16/2012 prevedeva che l'importo minimo fosse derogabile al ribasso nel caso in cui il credito del Comune derivasse da ripetute violazioni degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

La legge di stabilità 2014 non si preoccupa di individuare espressamente un nuovo limite all'accertamento, il quale però è comunque desumibile dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del DI 16, normativa che allora non fu espressamente abrogata. Si tratta dell'articolo 1 del Dpr n. 129/1999 che prevede il limite di lire trentaduemila, corrispondenti ad euro 16,53, per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti relativi ai tributi locali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta (in tal senso si veda anche Corte Costituzionale, sentenza 5 giugno 2013, n. 121).

Infine, si precisa che l'obbligo di versamento della mini Imu non può essere annullato da una delibera comunale, in quanto trattandosi di un tributo questo è per definizione indisponibile.

Gianni Melloni
Direttore ANCI Emilia – Romagna

Riferimenti normativi

ART. 1 D.L. 133/2013 (TESTO APPROVATO DAL SENATO IL 9/1/2014)

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

(Testo approvato dal Senato il 9 gennaio 2014 ed ora all'esame della Camera)

Art. 1 - Abolizione della seconda rata dell'IMU

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, **entro il 24 gennaio 2014.**

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014

(omissis)

N.B: le modifiche approvate dal Senato sono riportate in grassetto ed entreranno in vigore (qualora confermate dalla Camera) il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della relativa legge di conversione.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in *G.U.* n. 302 del 27 dicembre 2013 - *Suppl. Ord.* n. 87 - in vigore dal 1° gennaio 2014) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(omissis)

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

(omissis)

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

GESTIONE SEPARATA INPS: LE NUOVE ALIQUOTE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014

di Paolo Lucchini

La legge finanziaria 2014 (art. 1, commi 491 e 744), ha modificato e rimodulato le aliquote contributive relative alla gestione separata inps.

Vediamo in sintesi le novità introdotte:

- L'art. 1, comma 491, della legge 147/2013, ha modificato il secondo periodo del comma 79, dell'art. 1, della legge 21/12/2007, disponendo, per i pensionati e per gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'aumento dell'aliquota contributiva al **22% per il 2014** e al **23,5% per il 2015**. La disposizione originaria prevedeva invece un aumento al 21% per il 2014 e al 22% per il 2015.
- L'art. 1, comma 744, della legge 147/2013, ha disposto invece la differenziazione delle aliquote 2014 per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria a seconda che si tratti di lavoratori autonomi titolari o meno di partita iva.

Tabella di sintesi

SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	ALIQUOTA 2013	ALIQUOTA 2014
Pensionato	20%	22%
Isritto ad altre forme previdenziali obbligatorie	20%	22%
Titolare di partita Iva, non iscritto ad altra forma obbligatoria e non pensionato	27,72 %(*)	27,72 %(*)
Non titolare di partita Iva, non iscritto ad altra forma obbligatoria e non pensionato	27,72 %(*)	28,72 %(*)

(*) L'art. 59, comma 16, legge 449/97, ha previsto, per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, l'incrementato dell'aliquota dello 0,72% (27%+0,72% e 28%+0,72%), per finanziare gli oneri connessi con la tutela della maternità, della paternità, della malattia, ecc...

La decorrenza delle nuove aliquote

Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati nel 2014, anche se riferiti a prestazioni rese nel 2013.

L'unica eccezione è rappresentata dai compensi di collaborazione coordinata e continuativa/collaborazione a progetto, per i quali vige il **principio di cassa allargata** di cui al comma 1,

art. 51, del T.U.I.R.³¹ (3). In virtù di tale principio, le somme erogate a co.co.co/co.co.pro, entro il 12 gennaio 2014 e riferite a prestazioni rese nel 2013, sono assoggettate alle aliquote contributive del 2013 (27,72% o 20%).

Riferimenti normativi

L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014)

(omissis)

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

(omissis)

744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

TARSU: TASSABILI GARAGE ED AUTORIMESSE

Cassazione Sez. VI - 5 ordinanza n. 28085 del 16/12/2013

Con la decisione n. 28085 del 16/12/2013 la Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento in virtù del quale le autorimesse e i garage pertinenziali alle abitazioni non possono essere esonerate dal pagamento della Tarsu.

Nella fattispecie un contribuente impugnava un avviso di accertamento della Tarsu per gli anni 2001-2004, relativo all'autorimessa privata. I giudici di primo e di secondo grado accoglievano il ricorso ritenendo non sussistente il presupposto per la tassazione dell'autorimessa di pertinenza dell'abitazione, in quanto inidonea a produrre rifiuti. Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell'ente impositore per violazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/93.

I Giudici di Piazza Cavour accolgono le doglianze del Comune e ribaltano la decisione delle commissioni tributarie territoriali, limitandosi a richiamare i principi già affermati secondo cui il presupposto della Tarsu, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/93, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Pertanto l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate in quanto produttive di rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione. Peraltro il relativo onere della prova incombe al contribuente.

La decisione, sia pure stringata nelle motivazioni, conferma l'orientamento della Cassazione in ordine alla tassabilità dei locali accessori alle abitazioni, a partire dalla sentenza n. 18121/2009. Precedentemente la

³¹ Art. 51, comma 1, Dpr 917/86 "... Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono."

giurisprudenza di merito si era invece pronunciata in maniera oscillante affermando, da una parte, l'inidoneità di tali locali alla produzione dei rifiuti a causa dell'accesso saltuario (cfr. CTP Parma n. 113/98, CTP Bari n. 232/99, CTR Emilia Romagna-Parma n. 45/2002) e , dall'altra parte, confermando il presupposto impositivo a prescindere dalla frequenza dell'attività umana che si svolge nei locali (cfr. CTP Parma n. 587/98, CTP Milano n. 212/2000, CTR Emilia Romagna-Bologna n. 219/2001, CTR Roma n. 69/2002, CTR Puglia-taranto n. 53/2003).

E' dovuta pertanto intervenire la Cassazione per dirimere il contrasto, affermando che autorimesse, garage, scantinati, ecc., devono pagare la Tarsu a meno che il contribuente non dimostri la permanente inutilizzabilità ei locali (Cass. n. 18121 del 7/8/2009, Cass. n. 2202 del 31/1/2011, Cass. 11351 del 6/7/2012).

Quest'ultima pronuncia, citata dalla decisione in commento, ha peraltro affermato che la tassazione del garage ai fini Tarsu rispetta il principio comunitario "chi inquina paga". Il giudice tributario non può pertanto disapplicare la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga", nella parte in cui prevede il pagamento del tributo per un box adibito ad autorimessa.

In ordine al rispetto del principio "chi inquina paga" si rinvia alla sentenza del TAR Piemonte n. 29 del 14/1/2011 (in *TN* n. 2/2011) e alla sentenza della Cassazione n. 2202 del 31/1/2011 (in *TN* n. 3/2011) con commento di GIUSEPPE DEBENEDETTO. Si ricorda che la questione non è limitata alle sole autorimesse (box, garage, ecc.) ma riguarda anche tutte quelle superfici (scantinati, soffitte, ecc.) che vengono utilizzate saltuariamente, caratterizzate quindi da una bassa produttività di rifiuti.

Si segnala, inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-254/09 del 16/7/2009 (in *TN* n. 15/2009 con commento di MASSIMO MONTEVERDI) che ritenendo la Tarsu compatibile con il principio "chi inquina paga" ha praticamente salvato il prelievo dalla scure di illegittimità comunitaria. In particolare la Corte UE ha dato il proprio beneplacito alla determinazione delle tariffe Tarsu con criteri di tipo presuntivo anziché sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotti. Tuttavia spetta al singolo giudice accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se taluni detentori si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili. In sostanza non vi è alcuna norma comunitaria che impone agli stati membri un metodo preciso del finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti urbani mentre vi è un obbligo di risultato (garantire che tutti i detentori di rifiuti ne sopportino collettivamente e complessivamente l'onere), quindi ogni stato dispone di "competenza in merito alla forma e ai mezzi per il perseguimento di tale risultato". Pertanto la normativa italiana che prevede, ai fini del finanziamento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con il principio "chi inquina paga". Non può essere quindi sindacata la scelta del legislatore nazionale circa il collegamento delle tariffe alla superficie degli immobili occupati (oltre che alla tipologia di attività svolta) anziché all'effettiva produzione dei rifiuti.

Più recentemente anche il Consiglio di Stato ha più volte invocato il principio comunitario "chi inquina paga", ritenendo che il sistema presuntivo per determinare la parte variabile delle utenze non domestiche, previsto dal Dpr 158/99, sia conforme alla normativa comunitaria, che non impone un metodo preciso di finanziamento del costo del servizio, anche perché è spesso difficile e oneroso determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore (Consiglio di Stato sentenza n. 6208 del 4/12/2012, in *TN* n. 1/2013).

Inoltre il principio "chi inquina paga" deve essere interpretato nel senso di precludere a normative interne di imporre ai singoli cittadini costi manifestamente inadeguati per lo smaltimento dei rifiuti perché non dimostrano un legame sufficientemente ragionevole con la produzione dei rifiuti. E' pertanto illegittimo il regolamento TIA nella parte in cui assimila ai rifiuti urbani i rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche e smaltiti a spese dei produttori, escludendoli solo dalla parte variabile della tariffa, restando assoggettati alla parte fissa, atteso che tale regolamento finisce per prevedere: a) una forma di prelievo non coerente con il citato principio e con l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e per l'ambiente; b) l'applicabilità del regime di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani anche per quelli derivanti da utenze produttive; c) la tariffa seppure limitata alla componente fissa anche nell'ipotesi in cui il rifiuto speciale non sia ritenuto assimilabile agli urbani (Consiglio di Stato sentenza n. 4756 del 26/9/2013, in *TN* n. 19/2013).

CASSAZIONE CIV. SEZ. VI - 5, ORD., 16-12-2013, N. 28085

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Catania, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to presso l'Avvocatura Municipale rapp.to e difeso dall'avv. MAZZEO Santa Anna, giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

G.A.;

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 56/34/12 depositata l'1/3/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l'avv. Perez per il ricorrente;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. APICE Umberto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.A. contro il Comune di Catania è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Catania n. 77/3/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento (OMISSIS) per Tarsu relativa agli anni 2001-2004.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 13/11/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, laddove la CTR ha escluso la tassabilità dell'area adibita ad autorimessa privata, in quanto inidonea a produrre rifiuti in assenza di prova da parte dell'interessato.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012) secondo cui, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.

Risultano assorbiti da quanto sopra gli ulteriori motivi di censura.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la irripetibilità delle spese del merito e del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento dichiarando irripetibili le spese di appello e del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013.

TIA: IL GESTORE DEL SERVIZIO DEVE RIMBORSARE L'IVA INDEBITAMENTE VERSATA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Giudice di Pace di Lucca sentenza n. 789 del 30/10/2013

Con la sentenza n. 789 del 30/10/2013 il Giudice di Pace di Lucca ha affermato che il gestore del servizio rifiuti deve rimborsare ai contribuenti l'IVA indebitamente pagata sulla TIA.

Sulla questione la giurisprudenza di merito si è espressa in maniera non univoca. Mentre il **Giudice di Pace di Trento**, con la **sentenza 22.12.2012 n. 638**, ha riconosciuto il rimborso di 900 euro a titolo di Iva indebitamente versata da 7 utenti sulla Tia 2006-2009 (condannando il gestore del servizio a pagare anche le spese legali), il **Tribunale di Genova** con la **sentenza 5.1.2013 n. 90612** ha invece affermato che gli utenti del servizio di smaltimento rifiuti sono tenuti a pagare l'Iva sulla Tia, in quanto viene svolta un'attività che deve essere remunerata con il pagamento di un corrispettivo. Ciò comporta, secondo il giudice ordinario ligure, che il gestore del servizio di smaltimento rifiuti non sia tenuto al rimborso dell'Iva addebitata in fattura e pagata dall'utente.

La pronuncia del Tribunale di Genova è di segno diametralmente opposto a quanto affermato sia dalla Corte Costituzionale che dalla Cassazione, recentemente tornata sull'argomento confermando la natura tributaria della TIA e l'esclusione della sua sottoponibilità ad Iva. In particolare i Giudizi di Piazza Cavour hanno evidenziato che la TIA1 non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu disciplinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993. Si tratta quindi di un prelievo non assoggettabile ad Iva, in quanto avente natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972. Non, dunque, quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente (**Cass. sent. 5.4.2013 n. 8383**).

La questione viene ora riaperta dal **Giudice di Pace di Lucca** con la **sentenza n. 789/2013**, che ha in primo luogo affermato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di rimborso dell'Iva, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 2064/2011 (relativa ad una controversia analoga) e con la sentenza n. 15031/2009 (quando il debito Iva è contestato nella sua interezza si tratta in ogni caso di una controversia tra privati e quindi di competenza del Giudice Ordinario).

Nel merito il Giudice di Pace di Lucca ritiene che la TIA è un tributo (in tal senso viene richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione) e come tale non è assoggettabile ad Iva.

Inoltre il termine di prescrizione per ottenere il rimborso è quello ordinario (dieci anni) ai sensi dell'art. 2946 del codice civile. Nella fattispecie il Giudice di Pace condanna il gestore del servizio al rimborso dell'Iva indebitamente pagata dal 2003 al 2012 e quindi degli ultimi dieci anni.

GIUDICE DI PACE DI LUCCA SENTENZA N. 789 DEL 30/10/2013

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lucca nella persona della Dr.ssa Anna CORREGGIA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1469/2013 R.G. promossa da:

- M. I. rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Marrucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Lucca Piazza Curtatone n. 121

ATTRICE

CONTRO

- Sistema Ambiente S.p.A. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giovanni Girelli ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Lucca Borgo Giannotti via Delle Tagliate 136.

CONVENUTA

OGGETTO: Indebito arricchimento.

PRIMA UDIENZA: 09/04/2013

ULTIMA UDIENZA: 24/09/2013

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: "Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Lucca per i motivi di fatto e di diritto esposti nella odierna narrativa, condannare la società Sistema Ambiente S.p.A. meglio indicata in precedenza, alla restituzione della somma di euro 260,32 S.E.O. (ovvero l'importo che verrà accertato nel corso del giudizio) a titolo di Iva illegittimamente addebitata ed incassata sulle fatture Tia ad opera della convenuta ai danni dell'attore dal 2003 al 2011 oltre alle somme maturate – per le medesime ragioni – sino alla sentenza di condanna oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di anno in anno vigenti e gli interessi moratori compensativi da computarsi così annualmente risultanti dalla data dei singoli versamenti a quella dell'effettivo rimborso. Con vittoria di spese legali della causa instaurata, oltre Cap ed Iva come per legge."

Per parte convenuta: "In via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore della Commissione Tributaria di Lucca; In via preliminare dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Lucca; Accordare la richiesta di chiamata in causa in garanzia dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lucca con consequenziale differimento della prima udienza ed assegnazione del termine per provvedere alla citazione; Accordare la richiesta di chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze con consequenziale differimento della prima udienza ed assegnazione del termine per provvedere alla citazione; Dichiarare la inammissibilità dell'atto di citazione presentato dalla Sig.ra I.M. in quanto incidente su un rapporto oramai definito; Dichiarare la intervenuta decadenza dell'odierna attrice dalla richiesta di rimborso sull'Iva asseritamente assolta fino al 2011; Rigettare le istanze istruttorie della parte attrice; Rigettare la richiesta di rimborso dell'Iva per mancanza di prova da parte della parte attrice della insussistenza del credito vantato; Nel merito dichiarare la illegittimità e l'infondatezza della richiesta dell'Iva vantata dalla parte attrice con consequenziale dichiarazione di non debenza delle somme richieste a titolo di rimborso ed anche dei relativi interessi di qualsivoglia natura o specie; In via subordinata rimettere gli atti avanti alla Corte di Giustizia Europea ai sensi dell'art. 234 del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, affinché Essa chiarisca se l'Imposta sul Valore Aggiunto debba essere applicata sulla Tariffa di Igiene Ambientale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio."

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione l'attrice citava la convenuta al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 260,32 a titolo di aliquota I.V.A. illegittimamente addebitata ed incassata sulle fatture Tia ad opera della convenuta dal 2003 al 2011. Richiamava l'attrice la giurisprudenza della Corte della Cassazione in base alla quale la Tia è un tributo e non è dunque assoggettabile ad Iva. La convenuta si costituiva in data 8 aprile 2013 ed eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Commissione Tributaria atteso che la causa promossa dall'attrice per contestare la debenza di un'imposta o di una tassa costituisce controversia tributaria, l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 9 c.p.c.; chiedeva chiamarsi in causa l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lucca in base a quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, chiedeva chiamarsi in causa il Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto soggetto destinatario finale dell'Iva versata dall'attrice a Sistema Ambiente. Richiamava parte convenuta la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 novembre 2010 che ha precisato l'assoggettamento ad IVA della TIA, la inammissibilità dell'azione giudiziale in quanto incidente su un rapporto oramai definito, l'irritualità della richiesta di rimborso, la tardività della domanda di rimborso, illegittimità ed infondatezza della richiesta di rimborso dell'Iva, la legittima applicazione dell'Iva sulla Tia1 introdotta dall'art. 49 del Dlgs. N. 22 del 1997, mancanza di prova della sussistenza del credito richiesto e illegittimità

della richiesta di interessi moratori compensativi. La causa veniva istruita con produzione documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disatteso il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sollevato dalla convenuta atteso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2064 del 28/01/2011 hanno stabilito che in tema di Iva spetta al Giudice Ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda prodotta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'impresa che ha effettuato la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle somme maggiori addebitate in sede di rivalsa per l'applicazione di una aliquota superiore a quella prevista dalla Legge. Tale principio può trovare applicazione anche nella presente controversia instaurata dall'attrice per la restituzione dell'Iva pagata sulla Tia. La Corte di Cassazione stabilisce che la controversia di tal genere ha ad oggetto non un rapporto tributario ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15031/2009 hanno stabilito che anche quando il debito Iva è contestato nella sua interezza si tratta in ogni caso di una controversia tra privati alla quale resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario. Alla luce di tale orientamento dunque trattandosi di controversia tra privati la competenza è del Giudice Ordinario in ragione del valore della causa. Sul punto dunque deve essere disattesa anche l'eccezione di incompetenza per materia in favore del Tribunale di Lucca. In ordine alla chiamata in causa della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa sul presupposto che nella presente controversia legittimato passivo è l'impresa che ha effettuato la prestazione avente ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti.

Nel merito della domanda attrice e dunque sulla legittimità dell'Iva sulla Tia si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3756 del 09/03/2012 ha stabilito che la Tia è un tributo e non una vera tariffa e dunque non è assoggettabile ad Iva. La Tia secondo la Corte rappresenta una mera variante della Tarsu conservando dunque la qualifica di Tributo (Corte Costituzionale n. 238/09 e n. 300/09. Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 25929/01). Prova l'attrice con la produzione delle fatture di aver provveduto al pagamento dell'Iva sulla Tia per un totale di euro 260,32, dal 2003 al 2011, cui deve essere aggiunta la ulteriore somma di euro 29,78 per il pagamento dell'Iva nell'anno 2012 (fatture in atti). In ordine al termine prescrizione per la domanda volta ad ottenere la restituzione della somma si osserva che il termine prescrizione è di anni dieci ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Per le ragioni sopra esposte la convenuta è condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 290,10 oltre interessi legali dalla data del pagamento delle singole fatture al saldo.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lucca nella causa civile iscritta al n. 1469/2013 R.G. promossa da M.I contro Sistema Ambiente S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese come sopra così provvede;

Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 290,10 oltre interessi legali alla data del pagamento delle singole fatture al saldo;

Condanna la convenuta al pagamento delle spese legali liquidate in euro 290,00 per Compenso Professionale ed euro 37,00 per spese oltre gravami fiscali.

Così deciso in Lucca il 31 ottobre 2013.

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Anna Correggia

Depositato in Cancelleria, 30 ottobre 2013

Quesiti e risposte

In questa rubrica, riportiamo le risposte della redazione di Tributi News ai quesiti che ci hanno posto gli abbonati allo specifico servizio.

I TERMINI DEL RAVVEDIMENTO “LUNGO” PER L’IMU

a cura della Redazione

Quesito

L’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 consente ai contribuenti di regolarizzare gli omessi pagamenti mediante il versamento tardivo dell’imposta con l’applicazione delle sanzioni ridotte e degli interessi legali. La misura delle sanzioni varia a seconda del ritardo in cui viene effettuato il pagamento: lo 0,2% al giorno se effettuato entro 14 giorni (ravvedimento “sprint”), il 3% fisso entro un mese (ravvedimento “breve”) ed infine il 3,75% oltre tale termine (ravvedimento “lungo”).

In ordine a quest’ultimo, l’art. 13 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 472/97 prevede la regolarizzazione “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.

Ciò premesso, si chiede se con riferimento al saldo dell’IMU 2013 il ravvedimento “lungo” va effettuato entro il termine di anno (quindi entro il 16 dicembre 2014) oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (quindi entro il 30 giugno 2014).

Risposta

La questione relativa ai termini del ravvedimento “lungo” è stata oggetto di ampie discussioni a seguito dell’adozione del modello di dichiarazione IMU. Sul punto il Dipartimento delle Finanze, nelle bozze di istruzioni al nuovo modello IMU, affermava che il ravvedimento “lungo” in caso di omesso versamento dell’IMU non può essere effettuato entro un anno dall’infrazione, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione. Secondo il MEF la dichiarazione IMU può essere considerata periodica *“in quanto, come anche affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano le sentenze 16 gennaio 2009 n. 932 in materia di ICI; n. 2821 e 2823 dell’11 febbraio 2005 e n. 6859 del 1° aprile 2005 in materia di TARSU), l’obbligo di dichiarare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso ma permane finché la dichiarazione non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992”.*

Tuttavia i riferimento alla giurisprudenza della Cassazione sulle violazioni “continue” non è apparso pertinente al fine di dimostrare la periodicità della dichiarazione IMU, che ha senz’altro efficacia anche per gli anni successivi (la cosiddetta “ultrattività”) ma si tratta comunque di una dichiarazione “una tantum”.

In ogni caso, la posizione ministeriale si è rivelata incompatibile con il termine “mobile” di 90 giorni, diversamente dal termine “fisso” previsto per l’ICI che consentiva di dichiarare entro settembre dell’anno successivo le variazioni intervenute nell’anno precedente.

La questione si ripropone dopo la modifica legislativa contenuta nel d.l. 35/2013, che sostituisce al termine mobile di 90 giorni quello fisso del 30 giugno dell’anno successivo. Sul punto il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che la modifica ha lo scopo di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e risolve i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento “lungo” che altrimenti non avrebbero trovato soluzione (circolare MEF n. 1/DF del 29/4/2013). Il MEF chiarisce inoltre che l’omesso versamento relativo all’IMU 2012 può essere regolarizzato entro il 30

giugno 2013 (cfr. circolare n. 1/DF/2013) e quindi conferma la propria tesi in ordine al ravvedimento "lungo" da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione e non già entro un anno dall'infrazione.

Permangono tuttavia diverse perplessità sull'orientamento ministeriale. Innanzitutto sulla natura della dichiarazione IMU, che per il Ministero può considerarsi "periodica" in virtù dell'orientamento della Cassazione sull'efficacia ultrannuale, nel senso che la stessa reitera i suoi effetti di anno in anno sino a quando il contribuente non la modifica. Da ciò riviene il criterio di diritto secondo cui in caso di infedeltà (o omissione) della dichiarazione iniziale la violazione si reitera per tutte le annualità successive, sino a quando il contribuente non vi pone rimedio.

Tuttavia il fatto che la dichiarazione si intende ripresentata ogni anno è una finzione che la Cassazione utilizza solo per legittimare l'applicazione delle sanzioni per tutte le annualità (cumulo giuridico), ma non c'è alcuna precisazione in ordine alla natura "periodica" della dichiarazione IMU.

In secondo luogo, se si segue la tesi ministeriale, avremmo un ravvedimento "elastico" a seconda se la regolarizzazione riguarda l'omesso versamento della prima rata (giugno) oppure del saldo (dicembre): nel primo caso il contribuente avrebbe un lasso di tempo molto più ampio per effettuare il ravvedimento (un anno), rispetto al tempo per regolarizzare l'omesso versamento del saldo (6 mesi).

In terzo luogo, occorre evidenziare che vi sono diverse fattispecie che sfuggono all'obbligo dichiarativo e per i quali non si saprebbe neppure a quale termine fare riferimento. Si pensi, ad esempio, a un contribuente che ha acquistato un fabbricato con regolare rogito notarile. Essendo questa fattispecie esclusa dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, nell'ipotesi di mancato versamento dell'acconto non è per nulla chiaro a quali termini dovrà fare riferimento il contribuente.

Infine, andrebbero salvaguardate le esigenze di uniformità all'interno del comparto dei tributi locali. Sul punto lo stesso Ministero aveva in precedenza ammesso la possibilità - per la Tarsu, la Tosap e l'imposta sulla pubblicità - di sanare l'inadempimento entro un anno dall'infrazione non essendo prevista una dichiarazione periodica (circolare n. 184/1998). Orbene, anche la dichiarazione IMU, al pari di quella Tarsu, è una tantum (cioè va presentata una sola volta), quindi non si capisce perché applicare un termine diverso rispetto a tutti gli altri tributi locali.

In definitiva, per le ragioni sopra espresse, si ritiene di dover aderire alla tesi del ravvedimento "lungo" da effettuarsi entro il termine di un anno dalla violazione.

News e commenti

Raccogliamo in questa sezione l'elenco con breve commento delle novità normative ed interpretative intervenute in materia di tributi locali, contabilità, fiscalità e patrimonio

NEWS E COMMENTI

MEF comunicato del 13/1/2014: FAQ sulla mini IMU

Si riportano le risposte del MEF alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all'art. 1, del D. L. n. 133 del 2013 il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014.

1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?

Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.

2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?

Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l'art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l'importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.

3) L'importo minimo deve intendersi riferito all'importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell'ambito dello stesso comune?

Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.

4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l'importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?

L'importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall'art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l'anno 2014 non abbia l'effetto di far "rivivere" la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.

5) Modalità di compilazione F24:

a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?

Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.

b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)

Il campo "rateazione" deve essere compilato con il valore "0101" per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.

c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?

La casella deve essere compilata e occorre indicare l'importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.

d. Casella numero immobili: va compilata normalmente?

La casella immobili deve essere regolarmente compilata.

6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenente a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?

Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell'IMU 2013 è il seguente:

- *Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell'importo pagato nel 2012;*
- *Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all'abitazione principale;*
- *L'eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l'IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio - dicembre 2013 e l'IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;*
- *L'eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.*

7) Come viene calcolata la Mini - IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?

Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell'ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.

Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell'IMU 2013 è il seguente:

- *Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell'importo pagato nel 2012;*
- *Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.*

Si ricorda che il comma 728 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.

Comunicato 10/1/2014 del MEF sulle scadenze del versamento della IUC, della "mini IMU" e della maggiorazione TARES

Con comunicato stampa n. 7 del 10 gennaio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto sulle "scadenze del versamento della IUC, della "mini IMU" e della maggiorazione TARES" evidenziando quanto segue:

La legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto:

- per l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'IMU, della TARI e della TASI i seguenti termini di versamento:
 - per l'IMU: il 16 giugno e il 16 dicembre;
 - per la TARI e la TASI: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E' prevista la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
- per la cosiddetta "mini IMU", vale a dire l'eventuale parte residuale della seconda rata dell'IMU 2013 a carico del contribuente: il prossimo 24 gennaio;
- per la maggiorazione standard della TARES: il prossimo 24 gennaio, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 2013.

Comunicato 8/1/2014 sulla Tasi: il Governo presenterà un emendamento al decreto Enti Locali

Con un comunicato apparso sul sito del Governo l'8 gennaio 2014, l'Esecutivo ha deciso che sulla TASI presenterà un emendamento al decreto Enti Locali. Si riporta il testo del comunicato:

"In materia di Tasi-Imu il governo ha deciso di presentare un emendamento al decreto Enti Locali così definito: ai Comuni sarà concessa per il 2014, esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità, la possibilità di decidere un incremento delle aliquote al di sopra dei massimi attualmente consentiti.

Tale incremento, che non comporterà alcun aumento della pressione fiscale, sarà compreso tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille complessivo e i Comuni saranno liberi di decidere come ripartirlo tra le diverse basi imponibili."

In sostanza viene rimessa ai comuni la scelta di aumentare le aliquote, aumento che dovrà essere distribuito tra le due categorie di immobili (abitazioni principali e altri immobili), prevedendo ad esempio uno 0,3 per mille aggiuntivo sulle abitazioni principali e uno 0,5 sugli altri immobili. I comuni potranno

comunque aumentare le aliquote a condizione che prevedano sconti a favore delle famiglie e dei ceti più deboli.

La decisione del Governo non è stata ancora formalizzata in un emendamento vero e proprio. Peraltro, all'indomani del comunicato, una parte della maggioranza che sostiene il Governo (Scelta Civica) ha minacciato di mettere in difficoltà l'Esecutivo votando contro la fiducia su qualsiasi provvedimento che contenga tale emendamento, ritenendo che la Tasi, anziché essere un'imposta sui servizi comunali, è di fatto una sorta di IMU2. La situazione si presenta quindi estremamente incerta e suscettibile di subire ulteriori modifiche.

Equitalia 8/1/2014: nel 2013 concesse 400 mila rateizzazioni per 3 miliardi di euro (il 50% delle riscossioni)

Con un comunicato dell'8 gennaio 2014 Equitalia ha evidenziato di aver concesso, nell'anno 2013, 398.000 rateizzazioni per un valore che supera i 2,9 miliardi di euro. Le dilazioni sono oggi lo strumento più utilizzato dai contribuenti per fare fronte al pagamento delle cartelle. Complessivamente dal 2008, anno in cui le rateizzazioni sono diventate di competenza di Equitalia, ne sono state concesse 2,2 milioni per un ammontare di 24,7 miliardi di euro.

Più dei due terzi delle rateizzazioni in essere (77,2%) riguarda persone fisiche e il restante 22,8% società. Considerando gli importi, il 65,9% è stato concesso a imprese e il 34,1% a persone fisiche. Il 71% delle rateizzazioni riguarda debiti fino a 5 mila euro, il 25,8% debiti tra 5 mila e 50 mila euro e il 3,2% oltre 50 mila euro.

La Lombardia guida la "classifica" delle regioni con 321 mila rateizzazioni attive per un importo di 5 miliardi di euro, seguita dal Lazio (290 mila per un importo di 3,6 miliardi), dalla Campania (283 mila per un importo di 3 miliardi di euro) e dalla Toscana (206 mila per un importo di 1,7 miliardi).

«Oggi la gestione delle richieste di rateizzazione rappresenta una delle principali attività di Equitalia - dice l'amministratore delegato di Equitalia Benedetto Mineo - Nel 2013 più del 50% delle riscossioni è avvenuto tramite il pagamento dilazionato delle cartelle. Cittadini e imprese stanno ricevendo la massima assistenza ai nostri sportelli dove possono trovare consulenza mirata anche nelle situazioni più complesse».

Le modalità per pagare a rate le cartelle sono state ampliate dalle nuove norme introdotte nella seconda metà del 2013 con la possibilità di ottenere un piano straordinario di rateizzazione fino a 120 rate (10 anni), mentre in precedenza il limite era quello del piano ordinario a 72 rate. L'importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. I piani di rateizzazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria. Una volta ottenuta la rateizzazione, e finché i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente con gli enti creditori ed Equitalia non iscrive fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva. Inoltre con una rateizzazione in corso è possibile richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni.

Il comunicato contiene inoltre un vademecum sulle rate e i dati suddivisi per regione, mentre i dati relativi ad ogni provincia sono disponibili sul sito internet di Equitalia.

UN VADEMECUM PER I CONTRIBUENTI

Come ottenere fino a 120 rate. In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, i contribuenti possono chiedere di pagare secondo un piano straordinario che può arrivare fino a un massimo di 120 rate (10 anni). I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono contenuti in un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla disponibilità economica del richiedente. Presentando una domanda motivata, si possono ottenere più di 72 rate quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare. Questo parametro è valido anche per le ditte individuali. Per le altre imprese, invece, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità adeguato (compreso tra 0,5 e 1).

Come ottenere fino a 72 rate. Per debiti fino a 50 mila euro è tutto più semplice e veloce: si può ottenere un piano ordinario di rateizzazione compilando un modulo disponibile sul sito internet

www.gruppoequitalia.it e negli sportelli di Equitalia, e riconsegnarlo a mano oppure spedirlo con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per importi oltre 50 mila euro è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica. È possibile richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti, in modo da poter pagare meno all'inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

Proroga e decadenza I piani di rateizzazione, ordinari e straordinari, possono essere prorogati una sola volta. In entrambi i casi si può chiedere una proroga ordinaria (in ulteriori 72 rate) oppure, in presenza dei requisiti previsti, una straordinaria (massimo 120 rate). Si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.

Come presentare la domanda. La domanda, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mano presso uno degli sportelli dell'agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili sul sito www.gruppoequitalia.it, nella sezione "Rateizzare", e presso tutti gli uffici sul territorio.

Commissione Finanze 8/1/2013: interrogazioni al MEF sulla dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili immobili

Si segnalano due interessanti interrogazioni presentate in Commissione Finanze della Camera: 1) con la prima si chiede al MEF se sia opportuno emanare una circolare ministeriale interpretativa al fine di includere nell'agevolazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, concernente i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, anche gli edifici industriali che abbiano subito danni tali da renderli di fatto inutilizzabili; 2) con la seconda si lamenta l'esistenza di un problema interpretativo in ordine alle modalità di determinazione dell'utilizzazione mista di immobili destinati in parte allo svolgimento di attività commerciali e in parte ad attività non commerciali, da parte degli enti non commerciali, ai fini dell'applicazione dell'IMU. Si riporta il testo delle interrogazioni e delle risposte.

ATTO CAMERA - INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01805

Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147

ZANETTI e SOTTANELLI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che: l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»;

per ottenere la riduzione IMU, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che sono oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, e la cui inagibilità o inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale, per eventi prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia;

ai fini del dimezzamento della base imponibile, l'immobile inagibile o inabitabile non deve in ogni caso essere utilizzato o utilizzabile, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata; molti edifici industriali, avendo subito l'asportazione dell'impiantistica a causa di varie vicissitudini (furti, atti vandalici, manomissioni gravi dovute ad occupazioni abusive), si trovano nella condizione di non essere più agibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titolo III, capo I, articoli 24-26, per mancanza di conformità degli impianti (che sono completamente da rifare, con costi di alcune decine di migliaia di euro);

le domande presentate presso i comuni, ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU ai sensi della normativa vigente, vengono rigettate in quanto i regolamenti

comunalmente applicativi dell'IMU ritengono «inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati gli edifici per i quali sia sopravvenuto un degrado fisico strutturale (fabbricato pericolante, diroccato, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)», ritenendo quindi che un impianto industriale mancante rientri nella manutenzione ordinaria e straordinaria, quando invece si tratterebbe di un completo rifacimento; i tentativi fatti per modificare i regolamenti comunali applicativi dell'IMU sono risultati vani, sia per ragioni economiche (dovute a minori incassi degli enti locali), sia per mancanza di volontà politica in assenza di una normativa più esplicita a livello nazionale –:

se non ritenga opportuno emanare una circolare ministeriale interpretativa che equipari, ai fini delle riduzioni della base imponibile IMU, la mancanza di impianti per eventi accidentali non dovuti alla proprietà (quali furti, atti vandalici, manomissioni gravi dovute ad occupazioni abusive) a carenze strutturali dell'edificio, ovvero a ritenere la mancanza o manomissione di impianto superabile con interventi di ordinaria/straordinaria manutenzione, almeno per gli edifici industriali/terziari. (5-01805)

Atto Camera - **Risposta scritta** pubblicata Mercoledì 8 gennaio 2014 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-01805

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti manifestano l'opportunità di emanare una circolare ministeriale interpretativa al fine di includere nell'agevolazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, anche gli edifici industriali che abbiano subito danni tali da renderli di fatto inutilizzabili.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.

Il citato comma 3, dell'articolo 13, del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'ultimo periodo della disposizione suindicata stabilisce, inoltre, che «i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione Tale disposizione ha la finalità di demandare al fatto regolamentare dei Comuni stessi l'ambito di applicazione dell'agevolazione in argomento.

Pertanto, il Dipartimento delle finanze sottolinea che i regolamenti comunali, di cui si fa menzione nell'interrogazione in esame, sulla base dei quali «vengono rigettate le domande presentate presso i comuni ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU, sono adottati in base ad una specifica norma di legge che attribuisce ai comuni medesimi tale potestà regolamentare e non possono essere superati con un documento di prassi amministrativa ma solo con uno specifico intervento normativo che modifichi tale disposizione.

In ogni caso, il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno precisare che, laddove i comuni non siano intervenuti con apposite disposizioni regolamentari, il contribuente, in alternativa all'apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» per avvalersi dell'agevolazione in argomento, poiché rientrano nella definizione di immobili inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non solo quelli che necessitano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 («interventi di restauro e di risanamento conservativo», «interventi di ristrutturazione edilizia», «interventi di ristrutturazione urbanistica»).

ATTO CAMERA - INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01806

Mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 147

PAGLIA. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che: il decreto-legge n. 1 del 2012 innova il regime dell'IMU dovuta per gli immobili destinati ad attività no-profit di proprietà di enti non commerciali, stabilendo tra l'altro il criterio dell'utilizzazione mista; tale criterio dovrebbe intervenire laddove i medesimi locali siano utilizzati in parte per attività commerciali

e in parte per attività non commerciali, senza quindi che sia possibile individuarne immediatamente la natura ai fini dell'assoggettamento fiscale;

il medesimo decreto rimandava quindi a successivo regolamento la definizione di parametri oggettivi di riferimento e le modalità della loro comunicazione agli enti preposti alla riscossione; tale regolamento è stato emanato tramite il decreto n. 200 del 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che, all'articolo 6, prevede l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare una dichiarazione circa la destinazione effettiva dei propri immobili, dopo avere precisato in dettaglio i criteri di individuazione dell'utilizzazione mista;

tale quadro normativo avrebbe dovuto permettere nell'anno fiscale 2013 una puntuale riscossione dell'IMU, e in particolare l'emersione degli immobili a utilizzazione mista;

in numerosi comuni questo non è stato possibile, essendo stata opposta la motivazione della mancata previsione regolamentare dei modelli sui quali redigere la disposizione di cui sopra, prevedibilmente sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 23 del 2011, all'articolo 9, comma 6; tale obiezione appare capziosa, dato l'esplicito richiamo del dec. min. 2011/2012 al decreto-legge n. 23 del 2012, in termini di mancata previsione di un modello autonomo –:

se al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base di dati raccolti sulle dichiarazioni di utilizzazione mista, risulti l'esistenza di un problema interpretativo e comunque come ritenga possa essere superato in quei comuni in cui si sia posto, a tutela del principio di uguaglianza dei contribuenti. (5-01806)

Atto Camera - **Risposta scritta** pubblicata Mercoledì 8 gennaio 2014 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-01806

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta l'esistenza di un problema interpretativo in ordine alle modalità di determinazione dell'utilizzazione mista di immobili destinati in parte allo svolgimento di attività commerciali e in parte ad attività non commerciali, da parte degli enti non commerciali, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze fa presente che il problema interpretativo paventato dall'Onorevole interrogante deve ritenersi superato dal momento che è in fase di elaborazione il modello di dichiarazione IMU dovuta dagli enti non commerciali, corredato dalle relative istruzioni, la cui definizione deve essere adeguata alle recenti disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 719 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

Occorre aggiungere che nel corso del 2013 sono state emanate, da parte del Dipartimento delle finanze, diverse risoluzioni per fornire chiarimenti in merito all'esatto adempimento dell'IMU da parte degli enti in argomento.

In particolare, con la risoluzione n. 1/DF dell'11 gennaio 2013, è stato precisato che «sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali dovrà essere unica e riepilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate.

Pertanto, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa».

A quest'ultimo proposito si deve sottolineare che l'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato l'articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, fissando al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio 0 sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU il termine di presentazione della dichiarazione, ivi compresa quella relativa agli enti non commerciali.

Occorre anche precisare che l'applicazione dell'IMU sulla base del criterio dell'utilizzazione mista dell'immobile è stata prevista dall'articolo 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a decorrere dal 1° gennaio 2013; pertanto, la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014.

L'impianto dichiarativo, succintamente delineato, non ha comunque prodotto ripercussioni negative sul sistema del versamento dell'IMU dovuta dagli enti in questione, che viene di regola effettuato nello stesso anno di riferimento dell'imposta, costituendo la dichiarazione uno strumento di verifica dell'esatto adempimento del tributo.

Ad ulteriore fondamento di tale conclusione, il Dipartimento ritiene opportuno richiamare il comma 721 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, innanzi citata, il quale prevede che il versamento dell'IMU dovuta dagli enti non commerciali è effettuato in «tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente ...e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento».

TAR Molise sentenza 3 gennaio 2014 n. 22: ammissione alla gara - è illegittima in caso di offerta tecnica firmata sul frontespizio ma priva della sottoscrizione in calce

Con la sentenza n. 22 del 3/1/2014 il TAR Molise ha dichiarato l'illegittimità dell'ammissione ad una gara di appalto nel caso in cui l'offerta tecnica prodotta sia stata firmata esclusivamente sul frontespizio, ma non risulti sottoscritta in calce, né dalle imprese costituenti l'ATI, né dai progettisti, a nulla rilevando che la *lex specialis* non preveda specifiche modalità per la sottoscrizione dell'offerta. Infatti, tale profilo di irregolarità dell'offerta non è soltanto formale, poiché la sottoscrizione dell'offerta è lo strumento col quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, ne assume la paternità e si vincola alle manifestazioni di volontà in esse contenute; ciò anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 46 comma 1-*bis* del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), che sanziona con l'esclusione dalla gara l'incertezza sulla provenienza dell'offerta.

Il TAR ha richiamato a conforto della propria decisione la rigorosa linea interpretativa della giurisprudenza secondo la quale, nelle gare pubbliche, condizione essenziale perché l'offerta tecnica possa ritenersi sottoscritta dal rappresentante dell'impresa e dal professionista redattore, è che le firme risultino apposte in calce a ogni documento al quale esse si riferiscano (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 18 settembre 2013 n. 4663; Sez. V 15 settembre 2013 n. 3843; Sez. V, 20 aprile 2012 n. 2317; TAR Campania - Napoli, Sez. I, 9 ottobre 2013 n. 4527).

TAR Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 3 gennaio 2014 n. 1: appalto - non è possibile il ricorso all'avvalimento per dimostrare il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio

Con la sentenza n. 1 del 3/1/2014 il TAR Reggio Calabria ha affermato che è illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto di forniture in favore di una ditta che, per dimostrare il possesso del requisito della iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della fornitura o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del d.lgs. n. 163/2006, ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. Invero, l'iscrizione alla Camera di commercio è requisito non passibile di avvalimento ex art. 49 del codice dei contratti, atteso che detta iscrizione rappresenta l'adempimento di un obbligo posto dagli artt. 2195 e ss. del codice civile che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione non può, quindi, essere supplita tramite l'iscrizione di altra impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell'adempimento richiesto dalla norma (Cfr. AVCP, determinazione 1° agosto 2012 n. 2).

Il TAR ha richiamata anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 5595/2012 secondo la quale "in tema di gare di appalto pubblico, anche se all'istituto dell'avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l'infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione" tra cui proprio l'iscrizione camerale.

Ha aggiunto la sentenza in commento che, per quanto il ricorso all'istituto dell'avvalimento non trovi ex art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 espressi limiti in ordine ai requisiti acquisibili da altro operatore economico, nondimeno esistono condivisibili perplessità in ordine alla possibilità di un suo utilizzo generalizzato.

Può essere sufficiente a tal fine richiamare l'atto di Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ripreso e ribadito nella deliberazione n. 28 del 19 giugno 2013, in cui sono chiariti alcuni punti riguardanti l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento.

In particolare, l'Autorità ha specificato che per partecipare ad una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di appalto pubblico è necessario che un concorrente sia qualificato, cioè in possesso di determinati requisiti richiesti dal bando. Questi si distinguono in due macro categorie: requisiti "generali" o "soggettivi" e requisiti "speciali" o "oggettivi". I primi, attenendo alla situazione personale del soggetto,

alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento; i secondi fanno riferimento alle caratteristiche dell'operatore economico considerato sotto il profilo dell'attività espletata e della sua organizzazione.

A quest'ultima categoria appartengono i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnico-organizzativa che, di regola, possono formare oggetto di avvalimento.

Ciò posto - avverte l'Autorità - non è sempre agevole stabilire a quale delle due menzionate macro-categorie di requisiti è da ricondurre uno specifico requisito ed il problema si pone ad esempio proprio per l'iscrizione alla Camera di Commercio, che, secondo l'Autorità, è requisito non passibile di avvalimento. Chiarisce, infatti, l'Autorità che detta iscrizione "rappresenta l'adempimento di un obbligo posto dagli artt. 2195 e ss. del codice civile che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione non può, quindi, essere supplita tramite l'iscrizione di altra impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell'adempimento richiesto dalla norma".

Agenzia Entrate comunicato del 30/12/2013: elenco comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30/12/2013 è stato pubblicato l'elenco dei Comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2013 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Le operazioni di aggiornamento della banca dati catastali - effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni - sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2013, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato al comunicato, i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato (quindi entro il 28/2/2014), presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa agenzia, alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it/>

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* (quindi entro il 29 aprile 2014), innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 dicembre 2013 n. 6269: debiti fuori bilancio - procedura

Con la sentenza 27 dicembre 2013 n. 6269 il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla procedura da rispettare in caso di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

I Giudici di Palazzo Spada hanno preliminarmente evidenziato che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce ad un istituto pubblicistico previsto dagli artt. 191 e 194 del TUEL, che impone al Comune di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità. Trattasi di una novità rispetto al precedente assetto normativo della finanza locale (art. 35, comma 4, d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77 che prevedeva unicamente, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di contabilità, che "*il rapporto obbligatorio intercorre(ss) ai fini della controprestazione, e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che (aveva) consentito la fornitura*").

Ciò posto, l'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 15/9/97, confluito nell'art. 191 del TUEL, ha introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente con l'Amministrazione, a condizione che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio (art. 194) e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'ente, con conseguente previsione di spesa, anche fuori bilancio, nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto. Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce, pertanto, atto dovuto - come si desume dall'art. 194 del TUEL - e

l'Amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento *ad hoc*. Sul punto il Consiglio di Stato ha rilevato che con la disciplina dei debiti fuori bilancio si è recepita in definitiva quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale, sempre che rientrino nelle funzioni di competenza dell'ente.

Inoltre, come si evince dall'art. 194 del TUEL, la proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al responsabile del servizio competente per materia, che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata (Cass. Civile, Sez. I, 12 luglio 1996, n. 6332.). E' quindi necessaria un'attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell'ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

Conseguentemente, una sentenza del Giudice Amministrativo che ha ingiunto ad un Comune di pronunciarsi su di una istanza di riconoscimento di un debito fuori bilancio non può dirsi eseguita mediante una semplice nota reiettiva del responsabile del servizio competente (motivata nella specie facendo riferimento al fatto che non sussistevano "*i presupposti di natura giuridico contabile*"), occorrendo invece un provvedimento di Consiglio comunale eventualmente di rigetto della domanda dell'interessato, ma sulla base di una relazione istruttoria dell'ufficio competente che provi di aver acquisito gli elementi volti all'accertamento dell'esistenza della prestazione dedotta dall'interessato e non soddisfatta, dell'eventuale *utilitas* nonché dell'eventuale arricchimento dell'Amministrazione.

Sul punto il Consiglio di Stato ha evidenziato che sussistono i requisiti dell'*utilitas* e dell'arricchimento necessari per il riconoscimento di un debito fuori bilancio per una prestazione extra contratto che non è mai stata contestata dall'Amministrazione nel caso in cui l'*utilitas* risulti dalla predisposizione di una proposta transattiva, abbandonata inspiegabilmente dall'Amministrazione e dall'impegno di spesa assunta dal Comune con apposita determina dirigenziale per risolvere la specifica controversia, nonché (in modo implicito) nella reiterata disponibilità del Comune a definire la controversia bonariamente, dichiarata in una nota del dirigente competente, che nel negare i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio, non ha escluso "*la possibilità di valutare eventuali proposte da parte della Società...per una bonaria composizione della questione*". In tal caso va constatata l'esistenza di una prestazione obiettivamente utile per il Comune, ma resa in assenza di titolo negoziale e, pertanto, tale da richiedere l'avvio del procedimento di accertamento del debito fuori bilancio, atteso che la *ratio* della disciplina contenuta nel TUEL è quella di garantire il riconoscimento di debiti per prestazioni e servizi resi in favore dell'ente locale, che benché privi di titolo, siano considerati utili per l'Amministrazione.

Infine, la natura del corrispettivo del debito fuori bilancio esclude che la relativa somma sia soggetta a rivalutazione monetaria, essendo debito di valuta e non di valore. Quanto agli interessi sulla stessa somma, essi decorrono dalla determina di liquidazione che implica l'accertamento positivo del riconoscimento del debito fuori bilancio ed ha natura costitutiva (prima dell'accertamento del debito fuori bilancio, infatti, il debito, privo di titolo idoneo, non è nemmeno liquido ed esigibile).

TAR Umbria, Sez. I, sentenza 23 dicembre 2013 n. 568: gara - dimostrazione del requisito della capacità tecnica - è illegittima la previsione di criteri estremamente limitativi

Con la sentenza n. 568 del 23/12/2013 il TAR Umbria ha affermato che la libera concorrenza e la parità di trattamento nelle gare comunitarie escludono che all'Amministrazione sia data la facoltà di restringere la partecipazione con criteri limitativi della capacità tecnica. In particolare, l'aggettivazione "pubblici o privati", contenuta nell'art. 42, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006 a proposito degli enti presso i quali il fatturato è stato conseguito, deve essere interpretata cumulativamente e non disgiuntamente, salve restando le particolari ragioni che possano giustificare la discriminazione in favore dell'una o dell'altra tipologia di ente, di cui offrire però ampia contezza in sede di motivazione.

Conseguentemente è illegittima, perché in contrasto con il principio di massima partecipazione alle gare e il divieto di prescrizioni restrittive della concorrenza, la clausola del bando di una gara per l'affidamento dei servizi socio sanitari che esclude dalla partecipazione gli operatori che abbiano maturato lo specifico fatturato richiesto nello svolgimento di attività socio sanitarie per conto di enti privati; tale clausola viola inoltre criterio di proporzionalità laddove stabilisce la soglia minima di € 5.000.000,00 conseguito nell'ultimo triennio nello svolgimento di servizi analoghi, pari cioè a circa i 2/3 dell'importo totale della gara.

Invero, l'art. 42, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 dispone che i concorrenti hanno la possibilità di fornire dimostrazione delle capacità tecniche tramite la "*presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestatati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture*".

Nella fattispecie specie, la limitazione del fatturato specifico utilizzabile a quello maturato per servizi socio sanitari svolti per conto dei soli soggetti pubblici era sicuramente escludente la partecipazione degli operatori del settore che avessero svolto in tutto o in parti analoghi servizi in favore di soggetti privati. Tale limitazione è stata ritenuta illegittima.

Analoghe considerazioni sorreggono il fondamento della censura d'irrazionalità della soglia minima di fatturato aziendale pari o superiore ad € 5.000.000,00 nell'ultimo triennio senza alcun sostegno motivazionale.

Inoltre, con l'aggiunta (ad opera dall'art. 1, c. 2-bis, lett. b), del d.l. n. 95/2012) dell'ultimo periodo all'art. 41, co. 2, del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui "*sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale*" il legislatore ha inteso porre termine alle ingiustificate limitazioni quantitative apposte alla partecipazione alle gare sotto l'aspetto della capacità economica e finanziaria.

Nel caso in questione è stato considerato sproporzionato il fatturato conseguito nell'ultimo triennio, richiesto dalla Stazione appaltante, di servizi pari o superiore a cinque milioni di euro, pari cioè a circa i 2/3 dell'importo totale della gara, pari a sette milioni di euro. In mancanza di idonea motivazione che giustificasse una così elevata capacità economica, la clausola del bando è stata ritenuta ingiustificatamente restrittiva e limitativa della più ampia partecipazione alle gare.

CTP Campobasso sentenza n. 182 del 23/12/2013: fermo amministrativo disposto da Equitalia nonostante il credito sia prescritto - risarcimento del danno per mancato utilizzo dell'auto

Con la sentenza n. 182 del 23/12/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ha stabilito che Equitalia deve risarcire i danni per le ganasce fiscali iscritte sull'autovettura ancorché il credito da recuperare sia ormai prescritto. Nella fattispecie il fermo dell'auto aveva provocato disagi e danni morali alla contribuente, un'insegnante che la usava per andare ogni giorno presso la sua scuola distante oltre duecento chilometri da casa.

La CTP di Campobasso ha così sancito il diritto al risarcimento del danno per 500 euro (oltre ad altri 500 euro per le spese di giudizio), riconoscendo quello che in gergo tecnico si chiama danno da lite temeraria e che chiama al risarcimento la parte risultata soccombente in giudizio. In questo caso il collegio ha riconosciuto che Equitalia ha agito «senza la normale prudenza» perché il credito da recuperare era abbondantemente prescritto.

In particolare tra marzo e luglio del 2001 la contribuente era stata raggiunta da tre cartelle di pagamento: una relativa a contributi Inps e le altre due a imposte e tributi. Dopo quasi dodici anni (aprile 2013) Equitalia ha proceduto a mettere le ganasce fiscali all'autovettura della contribuente. Solo che erano già passati i dieci anni necessari a far scattare la prescrizione (così come previsto dall'articolo 2946 del Codice civile). In realtà, l'agente della riscossione ha sottolineato in giudizio che nel 2005 aveva inviato altre intimazioni di pagamento che, a suo avviso, avrebbero interrotto la prescrizione. Tuttavia la Commissione tributaria aveva accolto la richiesta di sospensiva nello scorso mese di maggio. Pertanto, oltre ad annullare il provvedimento di fermo, la CTP ha anche deciso la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni. La decisione riguarda la sola parte dei tributi richiesti con le cartelle, perché il collegio molisano ha ricordato come per la parte dei crediti Inps fosse competente il giudice del lavoro.

In ordine al danno risarcibile, la sentenza in commento riconosce che all'epoca del fermo l'insegnante lavorava in un istituto scolastico a duecento chilometri di distanza dalla sua abitazione. Di conseguenza «è ragionevole presumere che fu privata ingiustamente della possibilità di utilizzare la propria

autovettuta subendo notevoli disagi e danni materiali». A tal proposito, la pronuncia ricorda anche quanto già precisato dalla Cassazione (pronunce 6976/2003 e 17485/2011): «Il danno da lite temeraria è costituito non già dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere (patema d'animo, perdite di tempo occorrenti per approntare la propria difesa, preoccupazione di potere soccombere di fronte a un evidente abuso dell'autorità) che abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa della parte avversa e dai disagi in genere sopportati per effetto di quella iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza».

Cassazione Sez. VI - 5, ordinanza n. 28635 del 23/12/2013: contributi consortili - il consorzio di bonifica ha l'onere di fornire la prova della sussistenza dei presupposti impositivi

Con l'ordinanza n. 28635 del 23/12/2013 la Cassazione ha affermato che il Consorzio di bonifica, in caso di controversia sulla debenza dei contributi consortili, ha l'onere di fornire la prova della sussistenza della pretesa impositiva

Nella fattispecie la CTR aveva respinto l'appello del Consorzio, confermando la decisione di primo grado, che, pronunciando sull'originario ricorso avverso la cartella di pagamento, relativo a contributi consortili, lo aveva accolto, ritenendo e dichiarando che l'ente, sul quale gravava il relativo onere, non avesse fornito la prova della sussistenza dei presupposti impositivi.

Da qui il ricorso in Cassazione da parte del Consorzio di Bonifica, che viene respinto. Invero, in presenza di specifica contestazione del consorziato, l'Ente è tenuto, in base all'ordinario regime di riparto (Cass. SS.UU. n. 13533/2001, n. 2769/2001, n. 14918/2000) ad esplicitare e provare le ragioni, alla cui stregua, la pretesa dell'ente è a ritenersi legittima e fondata, sia avuto riguardo all'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti (Cass. n. 8960/1996, n. 8770/2009) derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso, sia all'inclusione degli immobili del consorziato all'interno del "perimetro di contribuenza", - regolarmente delimitato secondo le procedure di legge - (Cass. SS.UU. n. 11722/2010), sia pure, agli effetti ricollegabili all'approvazione del "piano di classifica" (Cass. n. 4513/2009).

Nella fattispecie la decisione impugnata – precisa la Cassazione - sembra in linea con i principi desumibili dalle richiamate pronunce, avendo verificato e valorizzato le circostanze che non era agli atti la prova del concreto vantaggio per i fondi del contribuente e neppure quella che tali fondi ricadevano nel "perimetro di contribuenza".

Cassazione sentenza n. 28298 del 18/12/2013: Equitalia - iscrizione ipoteca - questioni processuali

Con la sentenza n. 28298 del 18/12/2013 la Sezione Tributaria della Cassazione ha affrontato la questione relativa all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria.

Nella fattispecie Equitalia proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione confermando la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria su quota di immobile di sua proprietà con riferimento a cartelle di pagamento in gran parte relative a debiti tributari di una Società di cui era stato liquidatore.

Nella sostanza la CTR accoglieva il ricorso dopo aver accertato che, nonostante l'inesistenza di gran parte del debito tributario, "risultava ancora in essere l'iscrizione ipotecaria senza alcuna riduzione". Contro la sentenza della CTR, il Concessionario proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Col primo motivo di ricorso, il Concessionario censurava la sentenza deducendo in rubrica "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e vizi di motivazione in relazione all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione". Ad illustrazione del motivo il Concessionario esprimeva che le eccezioni sollevate dal contribuente, intese a ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, riguardavano però tutte l'inesistenza delle pretese tributarie di cui alle notificate cartelle sulla scorta delle quali gli enti impositori avevano proceduto alla formazione dei ruoli. Per il che, non potendo il Concessionario esser chiamato a rispondere in luogo dell'Amministrazione circa l'esistenza o meno del debito tributario, la CTR avrebbe pertanto dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva. Il motivo è infondato.

La Cassazione, nel dare continuità alle Sezioni Unite n. 16412 del 2007, ricorda come l'art. 19 comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, permetta al contribuente d'impugnare per vizio derivato non solo l'atto d'iscrizione d'ipoteca; ma, altresì, d'impugnare, con la cautela, la stessa pretesa tributaria. In tal senso, difatti, le ricordate Sezioni Unite hanno letto il sintagma "ne consente l'impugnazione" e cioè come possibilità di scelta tra l'impugnazione del solo atto colpito da vizio derivato e l'impugnazione con esso della pretesa tributaria. E con la fondamentale conseguenza per cui in capo al Concessionario viene con ciò ad esistere uno specifico interesse processuale a chiamare in lite l'Ufficio poichè, in mancanza di assolvimento dell'onere in parola, il ridetto Concessionario risponde dell'eventuale esito negativo del processo à sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, per cui "Il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".

Norma che, escludendo il litisconsorzio necessario con l'Amministrazione, e quindi l'obbligo del giudice d'integrato, comporta l'automatico insorgere dell'interesse del Concessionario alla chiamata del Fisco ovvero, in mancanza l'interesse processuale a resistere per non sopportare il possibile esito negativo della lite.

Col secondo motivo di ricorso, il Concessionario censurava la sentenza, deducendo, in rubrica, "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla legittimità delle cartelle di pagamento". Ad illustrazione del motivo, il Concessionario osservava che la CTR aveva respinto l'appello in contrasto "con le parole" della stessa che sembravano riconoscere la legittimità delle prefate cartelle, le quali erano tra le otto poste a base dell'iscrizione ipotecaria.

La Cassazione ritiene che tale motivo sia inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè esso è, nella sostanza, da ritenersi mancante; e ciò in quanto il Concessionario non ha precisato il fatto decisivo e controverso la cui affermazione di esistenza o inesistenza la CTR avrebbe omesso di motivare ovvero avrebbe motivato in modo insufficiente ovvero contraddittorio. In realtà, più in generale, il motivo è da ritenersi inammissibile perchè non coglie e quindi non impugna la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, la quale ha respinto l'appello in quanto il Concessionario avrebbe dovuto "ridurre" l'ipoteca in ragione del fatto che solo una parte della pretesa tributaria era risultata dovuta; circostanza, quest'ultima, confermata dallo stesso Concessionario, il quale, in effetti, ha ammesso che non tutte le otto cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria erano fondate (Cass. sez. un. n. 8087 del 2007; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011).

Corte dei Conti Sicilia delibera n. 400 del 18/12/2013: delega di firma da parte del responsabile del servizio finanziario

Con la delibera n. 400 del 18/12/2013 la Corte dei Conti della Sicilia ha affermato che il responsabile del Servizio Finanziario può delegare ad altro dipendente la sottoscrizione dei mandati di pagamento.

Nella fattispecie il Comune di Trapani propone un interpello ai giudici contabili siciliani chiedendo se sia ammissibile " *da parte del ragioniere generale, la delega per la firma dei mandati di pagamento ad un funzionario del settore finanziario senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*".

La Corte dei Conti Sicilia, preliminarmente, si premura di fare chiarezza in ordine ai diversi procedimenti o loro fasi nelle quali il TUEL prevede l'intervento del responsabile del servizio finanziario; in particolare, con sua competenza esclusiva (interpretazione letterale delle norme) nelle fattispecie previste dagli articoli 49, 147-bis e 151 (parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria); disposizioni che vanno lette anche alla luce del ruolo attribuito a detto responsabile dagli articoli 147-quinquies e 153.

Con specifico riferimento, poi, all'aspetto oggetto del quesito, la Sezione osserva che i controlli previsti nella fase di liquidazione sono demandati al servizio finanziario (art. 184, comma 4) e non, personalmente, al responsabile; pertanto, è possibile che essi siano svolti - in considerazione dell'articolazione del servizio finanziario medesimo - anche da soggetti diversi, allo stesso assegnati.

Infine, sottolinea che nella fase dell'ordinazione della spesa, che si concretizza nell'emissione del mandato di pagamento, il controllo è ascritto al servizio finanziario (art. 185) e la sottoscrizione può essere apposta anche da un dipendente dell'ente purchè lo stesso sia individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti. Ne consegue la possibilità di delegare, per la firma dei mandati

di pagamento, un funzionario del settore finanziario, senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Cassazione ordinanza n. 28208 del 17/12/2013: ICI - aree fabbricabili - i valori indicati nel regolamento comunale hanno efficacia solo per limitare il potere di accertamento dell'ente

Con la pronuncia n. 28028 del 17/12/2013 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in ordine all'efficacia dei valori delle aree edificabili individuati dal Comune, finalizzati solamente a limitare il potere di accertamento dell'Ente impositore.

Nella fattispecie un comune salentino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Lecce, che aveva accolto l'appello di un contribuente relativo ad avviso di accertamento ICI per l'anno 1999.

Il ricorso viene respinto dalla Cassazione in quanto il Comune non contesta una delle *rationes decidendi* della sentenza impugnata, cioè quella secondo cui l'avviso di accertamento non ha fornito nè direttamente nè indirettamente attraverso il richiamo al regolamento comunale di cui all'art. 59 lett. g) del d.lgs. n. 446/97, i criteri con cui è stato attribuito un valore alle aree edificabili di pertinenza del contribuente. Tale regolamento non possiede infatti di per sè valore normativo nei confronti dei contribuenti in quanto accerta "i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili", al limitato "fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso".

I valori indicati in tale regolamento costituiscono dunque, nei confronti dei contribuenti, soltanto un indizio utilizzabile nella determinazione del valore delle aree; indizio che deve essere invocato nell'atto impositivo.

Cassazione ord. 28087 del 16/12/2013 (28108 e 28109): ICI - la ruralità del fabbricato non iscritto in catasto non è contestabile se accertata dal giudice tributario

Con diverse pronunce del 16/12/2013 (n. 28087, n. 28088, n. 28108 e n. 28109) la Cassazione ha affermato che la ruralità di un fabbricato non iscritto in catasto, qualora accertata dal giudice tributario, non è contestabile da parte dell'Ente impositore.

Invero, in base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18565 del 21/08/2009 in tema di ICI, l'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23 comma 1-bis del d.l. n. 207/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2009, e dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 504/92, è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557/1993, convertito in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti.

Ed il giudice di merito ha accertato la ruralità dell'immobile in questione (all'epoca non iscritto a catasto); questo accertamento è poi contestato dal Comune con argomentazioni prive del requisito della autosufficienza in quanto deduce circostanze asserite come "pacifiche" ma non indica in quale fase processuale e con quali mezzi tali circostanza siano state dedotte.

TAR Lecce sentenza n. 2459 del 12/12/2013: le tariffe Tarsu degli stabilimenti balneari e dei residence

Con la sentenza n. 2459 del 12/12/2013 il TAR Lecce si è espresso sulla legittimità di regolamento e tariffe Tarsu che assimilavano una casa vacanze/residence ad uno stabilimento balneare

Nella fattispecie uno stabilimento balneare ha impugnato il regolamento TARSU e la delibera tariffaria evidenziando una serie di violazioni, in primo luogo quella dell'art. 68 del d.lgs. n. 507/93, per avere l'amministrazione comunale asseritamente previsto tariffe differenti in relazione a categorie omogenee di attività produttive. In particolare, si duole il ricorrente del fatto che l'impugnato regolamento avrebbe previsto una tassazione diversa per gli stabilimenti balneari e per i locali pertinenza di quest'ultimo (qualificazione attribuita dal ricorrente agli appartamenti, al ristorante ecc.). il TAR ritiene infondato tale motivo di ricorso in quanto il regolamento ha individuato quale autonoma categoria tariffaria quella degli

“stabilimenti balneari”. Nulla, pertanto, autorizza a ritenere che i locali che siano avvinati da un effettivo nesso di pertinenzialità con gli stabilimenti balneari siano assoggettati ad una tariffa differente. Per tali ragioni, del tutto viziata da insanabile petizione di principio deve ritenersi la censura dedotta da parte ricorrente, avendo quest’ultimo ritenuto l’illegittimità dell’impugnato regolamento sulla base di una mera illazione, non suffragata da obiettivi elementi di riscontro.

Alla stessa stregua, il TAR ritiene del tutto aprioristica l’ulteriore censura del ricorrente, secondo cui le ulteriori attività del Lido in questione - consistenti nella gestione di una casa vacanze/residence e di un ristorante - pur dovendosi ritenere pertinenze dell’attività principale, andrebbero assoggettate ad una tariffa differente, individuata dal ricorrente nella classificazione “alberghi con ristorante”, di cui alla classe 7 dell’impugnato regolamento. A tal riguardo, in disparte la perplessità del motivo di gravame, che viene espresso in termini soltanto ipotetici, non è dato in alcun modo di comprendere se la casa vacanze/residence, e il relativo ristorante, costituiscano o meno pertinenze dell’attività principale, non avendo da un lato il ricorrente fornito alcun elemento al riguardo, e non essendovi sotto altro profilo alcun atto dell’amministrazione da cui evincersi una volontà di disconoscimento del dedotto rapporto di pertinenzialità.

In sostanza, il motivo di gravame viene concepito dal ricorrente in termini soltanto astratto-ipotetici, quasi a prevenire una futura attività accertatrice dell’amministrazione. È allora evidente, sotto tale profilo, l’infondatezza del motivo di gravame, pretendendo il ricorrente di desumere l’illegittimità dell’impugnato regolamento da circostanze soltanto vagheggiate, ma del tutto sformite del benché minimo riscontro obiettivo.

Chiarita l’infondatezza del suddetto motivo di gravame, il TAR precisa che è del tutto notorio che gli appartamenti a mare abbiano un indice di consumo di rifiuti maggiore degli stabilimenti balneari. Ciò in quanto il numero di persone per superficie esistente all’interno dei primi è di gran lunga maggiore di quello esistente in relazione ai secondi. Pertanto, in disparte la rilevata genericità e perplessità del dedotto motivo di gravame – la qual cosa già ne implica il rigetto – l’infondatezza dello stesso è evidente anche sotto tale profilo, avendo l’amministrazione legittimamente previsto un parametro differente per gli stabilimenti balneari e per le case vacanze, in considerazione della differente capacità di produzione dei rifiuti propria dei primi e delle seconde.

Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente si duole dell’applicazione retroattiva dell’impugnato regolamento, disposta dall’amministrazione in violazione della previsione di cui all’art. 69 d. lgs. n. 507/93. Anche tale motivo viene ritenuto infondato dal TAR Lecce. È vero che, ai sensi dell’art. 69 d. lgs. n. 507/93, “entro il 31 ottobre i comuni deliberano ... le tariffe ... In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso”. Senonché, ai sensi dell’art. 53 comma 16 l. n. 388/2000, “I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra (cioè la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione), hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Inoltre, in virtù del d.m. 20.12.2007, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008 è stato differito al 31.3.2008, termine ulteriormente prorogato con d.m. 20.3.2008 sino al 31.5.2008.

Alla luce di tali previsioni normative, è evidente la legittimità dell’operato dell’amministrazione, la quale avendo approvato il regolamento in esame con delibera del 20.3.2008, del tutto correttamente ne ha fissato la data di entrata in vigore all’1.1.2008.

Il TAR esamina poi l’ulteriore motivo di gravame, con il quale il ricorrente censura il difetto di motivazione dell’atto impugnato. Anche tale motivo viene ritenuto infondato. Dispone l’art. 69 comma 2 d. lgs. n. 507/93 che: “Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”. Sotto tale profilo, va senz’altro condiviso l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale: “I provvedimenti di determinazione delle tariffe della Tarsu, pur avendo natura di atti generali, non ricadono nella sfera di applicazione dell’art. 13, l. 19 agosto 1990 n. 241, poiché, per il loro carattere di specialità, richiedono una maggiore garanzia procedimentale, avuto particolare riguardo alla disciplina riveniente dall’art. 69 comma 2, d.lg. n. 507 del 1993, che comporta l’obbligo, per l’ente locale, di motivare analiticamente le scelte espresse nella relativa deliberazione” (TAR Calabria, Catanzaro, II, 10.4.2013, n. 408. In termini confermativi, cfr. altresì TAR Sardegna, II, 19.2.2013, n. 146; TAR Lecce, I, 25.5.2011, n. 966). Senonché – prosegue il TAR Lecce - nel caso in esame, l’obbligo motivazionale può senz’altro ritenersi assolto. Invero: con

riferimento al parametro dei “rapporti stabiliti tra le tariffe”, la delibera di approvazione del regolamento in esame è motivata sia con l’opportunità di “agevolare l’utenza domestica nella redazione delle tariffe”, e sia facendo riferimento – avuto riguardo all’utenza non domestica – alle “classi di produzione dei rifiuti elaborate dall’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti”; con riferimento al parametro dei “dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”, si legge nella delibera di approvazione del regolamento in esame: “che per l’anno 2006 il grado di copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è risultato pari al 65% e per il 2007 si prevede un’ulteriore diminuzione”, e che: “per l’anno 2008 in assenza di manovre sulle tariffe Tarsu la percentuale sarebbe stata di circa il 58%”; è ben vero che manca nella delibera in esame l’indicazione dei “dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”; tale indicazione è però richiesta ai fini del controllo di legittimità, all’epoca previsto dall’art. 45 della legge n. 142/1990. L’incidenza sulla posizione giuridica del cittadino – contribuente (posizione giuridica tutelata nel presente giudizio) è globalmente determinata dall’aumento del costo del servizio e dalla percentuale del costo posta a carico dei cittadini, dati presenti negli atti impugnati; con riferimento, infine, al parametro dei “dati e circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”, si fa riferimento al fatto che: “le tariffe sono invariate dal 2001, mentre i costi del servizio sono aumentati di oltre il 50%”.

E’ pertanto di tutta evidenza l’assolvimento dell’onere motivazionale da parte dell’amministrazione comunale, avendo quest’ultima partitamente illustrato le ragioni poste a base dell’incremento tariffario, nonché i criteri direttivi ai quali ha inteso attenersi. Criteri che, in quanto privi di ragioni di palese incongruenza, illogicità, travisamento dei fatti, si sottraggono senz’altro allo scrutinio giurisdizionale.

Il TAR esamina infine l’ultimo motivo di gravame, con il quale il ricorrente si duole della mancata previsione, nel regolamento impugnato, di cause di esenzione ovvero di riduzione della Tarsu, in violazione degli artt. 62-66 d. lgs. n. 507/93. Anche tali censure vengono respinte dal TAR Lecce. Invero, con riferimento alle cause di esclusione della tassa in esame, dispone l’art. 62 co. 2 d. lgs. n. 507 cit. che: “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Ciò premesso, rileva il TAR che il ricorrente non ha minimamente documentato, “in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”, di versare in una delle ipotesi di esenzione dal tributo. Esso si profonde in mere dichiarazioni di principio, del tutto sganciate dalla obiettiva realtà documentale. Inoltre, quanto alle cause di esclusione, parimenti infondata risulta la censura relativa alla mancata previsione di cause di riduzione del tributo, atteso che, come emerge chiaramente dalla previsione di cui all’art. 66 d. lgs. n. 507 cit. (“La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo ...”), la riducibilità del tributo costituisce una semplice facoltà per l’amministrazione, e giammai un obbligo, la cui deroga imponga una qualche motivazione. Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza delle doglianze articolate dal ricorrente, che sconfinano in valutazioni di merito, come tali escluse dal sindacato giurisdizionale.

Cassazione ord. 27783 dell’11/12/2013: ICI - non sussiste l’obbligo di allegare all’accertamento il provvedimento di individuazione del valore delle aree edificabili

Con la pronuncia n. 27783 dell’11/12/2013 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in ordine all’insussistenza dell’obbligo di allegare, all’avviso di accertamento emesso dall’ente, il provvedimento di individuazione del valore delle aree edificabili.

Nella fattispecie un contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza, con la quale - in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione di maggiore ICI per l’anno 2002, in applicazione dei valori dei terreni determinati con delibera comunale - è stato respinto l’appello ed è stata perciò respinta l’impugnazione del predetto provvedimento.

In particolare, con la sentenza impugnata la CTR ha ritenuto che - in applicazione dell’indirizzo interpretativo della Suprema Corte - l’obbligo dell’allegazione del provvedimento al quale fa riferimento l’avviso di liquidazione si configura solo nell’ipotesi in cui l’atto richiamato sia un atto amministrativo, non conosciuto nè conoscibile dall’interessato, mentre è legittimo il mero rinvio alla delibera comunale con

cui vengono fissate le aliquote per tutta la generalità dei contribuenti, siccome atto portato a conoscenza della generalità con la forma prevista per gli atti normativi regolamentari.

Ed infatti, il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Sul tema si veda Cass. n. 9601 del 13/06/2012: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2001, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili" (idem: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21511 del 06/10/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5755 del 16/03/2005).

Cassazione ord. n. 27425 del 6/12/2013: ICI - non sussistono i presupposti per esonerare l'azienda regionale per lo sviluppo agricolo

Con la pronuncia n. 27425 del 6/12/2013 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento circa l'impossibilità esonerare dall'ICI un'azienda regionale di sviluppo e innovazione per l'agricoltura.

La fattispecie riguarda l'Azienda Lucana Sviluppo Innovazione in Agricoltura (ALSIA), che propone ricorso avverso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2002, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esonero dall'imposta. Il ricorso viene respinto nei due gradi del giudizio di merito, esito confermato dalla Cassazione.

L'Azienda eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 504/92, della L.R. Basilicata 7 agosto 1996, n. 38, artt. 1, 2, 3, 11 e 14, degli artt. 17 e 18 della legge n. 230/1950, evidenziando che la CTR ha omesso "di esaminare la reale natura dell'Alsia e la materiale e giuridica detenzione dei terreni in questione".

La Cassazione ritiene inammissibile la censura di violazione di legge relativamente al d.lgs. n. 504/92 in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007). Inammissibile è altresì la censura con riferimento alla normativa regionale non risultando la questione proposta in sede di merito. Infondata è inoltre la censura in ordine alla motivazione avendo la CTR ritenuto sussistenti i presupposti impositivi essendo i beni incontrovertibilmente in possesso dell'Alsia; nè dalla sentenza risulta che gli stessi sarebbero stati sottratti al fine pubblico.

Cassazione ord. n. 27416 del 6/12/2013: ICI - gli immobili IACP non sono esonerati dal pagamento dell'imposta

Con la pronuncia n. 27416 del 6/12/2013 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in ordine all'insussistenza dei presupposti per esonerare gli immobili degli IACP e degli altri enti simili (Aler, Ater, ecc.).

Nella fattispecie uno IACP propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR che ha accolto l'appello del Comune, ritenendo e dichiarando non spettante la chiesta esenzione ex art. 7 comma 1 lett. 1) del d.lgs. n. 504/92.

La cassazione esamina le questioni poste dal ricorso, tenendo conto di principi espressione di consolidato orientamento giurisprudenziale e del fatto che trattasi di imposizione relativa agli anni dal 1999 al 2002, cui non torna, quindi, applicabile la legge n. 126 del 2008. In relazione al quadro normativo di riferimento, applicabile *ratione temporis*, è stato affermato il principio (Cass. SS.UU. N. 28160/2008), secondo cui "Agli immobili degli IACP non spetta l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 - la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale categoria di immobili, dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, ma spetta esclusivamente la riduzione di imposta prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Detti immobili, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esclusi dall'imposta comunale sugli immobili per effetto

della disposizione di cui all'art. 1 comma 3 del d.l. n. 93/2008, convertito con modificazioni con legge n. 126 del 2008.

La Corte di Cassazione ha, altresì, puntualizzato, sia il fatto che quel che rileva, ai fini dell'imponibilità ICI, è la proprietà dell'edificio realizzato sul suolo, sia pure che l'interpretazione del titolo che ha consentito l'edificazione è di competenza del Giudice di merito, trattandosi di accertamento di fatto (Cass. n. 9834/2008), sia ancora che l'imposizione può trovare legittimazione non solo nel possesso ma anche nella detenzione (Cass. n. 9948/2008) e, anche, nel mero diritto ad edificare (Cass. n. 8057/2008).

Cassazione n. 27415 del 6/12/2013: ICI - fabbricati rurali strumentali solo se accatastati in A/6 o D/10

Con la pronuncia n. 27415 del 6/12/2013 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in ordine alla ruralità "catastale" dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

Nella fattispecie un comune propone ricorso in Cassazione avverso la decisione della CTR che aveva accolto l'appello della cooperativa agricola ed annullato l'avviso di liquidazione, ritenendo e dichiarando irrilevante, agli effetti impositivi, la categoria catastale degli immobili, di cui due censiti in categoria A/2 e D/7 ed uno non accatastato e distintamente contabilizzato, considerando piuttosto decisiva agli effetti della relativa "ruralità" l'attività agricola svolta dalla società e dai soci.

La Cassazione procede all'esame del ricorso tenendo conto di un principio, espressione dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23 comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta" (Cass. SS.UU. n. 18565/2009).

Cassazione 27414 del 6/12/2013: rapporti tra il concessionario e l'ente impositore

Con la pronuncia n. 27414 del 6/12/2013 la Cassazione è intervenuta in ordine ai rapporti tra ente impositore e concessionario circa l'emissione di un avviso di accertamento e la conseguente legittimazione in sede processuale.

Nella fattispecie un contribuente propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello argomentando che a buon diritto, in base all'art. 52 del d.lgs. n. 446/97, il Comune per l'accertamento e la riscossione del tributo si era avvalso di una società a capitale pubblico e d'altronde, che doveva ritenersi legittimo e fondato l'atto impositivo, tenuto conto che le aree in valutazione, in quanto inserite in uno strumento urbanistico, erano state, correttamente, ritenute edificabili.

Sul punto la Cassazione si richiama al proprio orientamento secondo cui "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/97, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, la cui sopravvenienza nel corso del giudizio gli attribuisce i poteri di intervento e di autonoma impugnazione previsti dall'art. 111 c.p.c." (Cass. n. 6772/2010, n. 20852/2010, n. 8313/2010, n. 15445/2010, n. 1138/2008).

E' stato, altresì, affermato che "Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed

accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass. n. 19350/2005, n. 9777/1993, n. 2196/1990).

Ebbene, per la Cassazione l'impugnata sentenza della CTR, in ordine al soggetto legittimato all'accertamento, sembra in linea con il principio anzi trascritto e, d'altronde, tenuto conto che il contribuente ha precisato di non contestare la natura dei terreni di che trattasi, bensì solo "l'omessa comunicazione da parte del Comune al proprietario del cambio di destinazione dei terreni", la doglianza appare inammissibile per il carattere della novità.

Cassazione 27334 del 5/12/2013: ICI - ruralità catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola - si va verso una revisione del principio?

Con l'ordinanza interlocutoria n. 27334 del 5/12/2013 la Cassazione non si pronuncia sulla ruralità catastale dei fabbricati strumentali e rimette la questione alla Sezione Tributaria per la relativa calendarizzazione in pubblica udienza.

La fattispecie all'esame dei Giudici di Piazza Cavour riguarda una cooperativa agricola che propone la cassazione della sentenza della CTR che aveva respinto l'appello confermando la debenza dell'ICI per il 2006. In particolare la CTR aveva ritenuto rilevante, agli effetti della "ruralità" degli immobili e quindi impositivi, la categoria catastale degli immobili (censiti in categoria D/1) escludendo quindi la ruralità.

Il relatore della Cassazione ritiene che la questione vada esaminata tenendo conto di un principio, espressione dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, convertito in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23 comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta" (Cass. SS.UU. n. 18565/2009).

Secondo il relatore i concreti dati fattuali, lo *ius superveniens* (art. 7 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del d.l. n. 70 del 2011, convertito nella legge n. 122 del 2011) e le formulate doglianze, non sembrano offrire adeguati elementi per giustificare una riconsiderazione critica del trascritto principio.

A fronte della proposta di trattare la causa in Camera di consiglio e di definirla, sulla base del richiamato principio, con il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, il Collegio è invece dell'avviso che non sussistano i presupposti per definire la causa in camera di consiglio, stante che le questioni in esame anche da recente sono state oggetto di approfondimenti, che ne giustificano la trattazione in pubblica udienza. Pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo e rimessa alla Quinta Sezione Civile per la relativa calendarizzazione in Pubblica Udienza.



Tributi News

Quindicinale di aggiornamento e approfondimento professionale in materia di tributi locali, contabilità, finanze e patrimonio

Periodico registrato in data 12/03/2008 al numero 02/2008 del Registro Stampe e Periodici presso il Tribunale di Mantova

Direttore responsabile: Dott. Giovanni Zandonella Maiucco

Direttore editoriale: Dott. Giuseppe Debenedetto, esperto di tributi locali, autore di diverse pubblicazioni, collaboratore del quotidiano "Il Sole 24 Ore"

Comitato di redazione:

Gianluca Bertagna, Responsabile di settore di ente locale. Autore di pubblicazioni. Componente di nuclei di valutazione ed esperto in gestione delle risorse umane. Docente in corsi di formazione.

Giuseppe Debenedetto, esperto di tributi locali, autore di diverse pubblicazioni, collaboratore del quotidiano "Il Sole 24 Ore"

Augusto Sacchi, Responsabile di settore del Comune Sant'Angelo in Vado (PU). Esperto di gestioni associate.

Hanno collaborato a questo numero:

Massimo Monteverdi, già Responsabile del servizio finanziario di enti locali, autore di pubblicazioni in materia di finanza locale

Eugenio Piscino, Dirigente del Settore Affari Finanziari della Città di Pompei - Revisore Contabile

Marco Allegretti, Dottore commercialista e revisore contabile, già dirigente di ente locale. Consulente, docente e autore in materia economico-finanziaria, di controlli interni e di valutazione dei dipendenti negli Enti Locali

Paolo Lucchini, amministratore di *Strategia Srl* società di servizi fiscali e revisione inventari per enti pubblici, docente in corsi di formazione

Cristina Montanari, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Albinea (RE), autrice di diverse pubblicazioni su tematiche amministrative, finanziarie e tributarie degli Enti locali; in materia svolge anche attività di docenza e consulenza

Segreteria di redazione: Dott. Marco Paini, Rag. Sara Bozzoli e Rag. Sara Facincani

Editore e proprietario: Publika S.r.l.

Via Aldo Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana MN

Tel. 0376/408077 - Fax 0376/1760102

Sito internet: www.personaleneews.it – www.publika.it

E-mail: info@tributinews.it – info@tributinews.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 200,00 iva inclusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.

